



MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

AEROVIAGGI S.P.A.

REGISTRO DOCUMENTO		
ATTIVITÀ	DATA	ORGANO
Prima emissione	31/07/2024	CdA

INDICE

1. IL D.LGS. 231/2001	4
1.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
1.2 REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	4
1.3 LE SANZIONI.....	5
1.4 I DELITTI TENTATI.....	7
1.5 CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ	7
1.6 SOGGETTI APICALI E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE O VIGILANZA...	8
1.7 DIVERSO REGIME DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	9
2. IL MODELLO 231	11
2.1 PREMessa DI INQUADRAMENTO	11
2.2 PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO 231	13
2.3 FINALITÀ DEL MODELLO 231.....	14
2.4 STRUTTURA DEL MODELLO 231	14
2.5 DESTINATARI E DIFFUSIONE DEL MODELLO 231	15
2.6 IL MODELLO 231 NEI GRUPPI DI SOCIETÀ	16
3. LA CORPORATE GOVERNANCE DI AEROVIAGGI S.P.A.	18
3.1 AEROVIAGGI S.P.A.	18
3.2 LA PARTNERSHIP HOTEL INVESTMENT PARTNERS/BLACKSTONE	18
3.3 MODELLO DI GOVERNO SOCIETARIO	19
3.4 L'ASSETTO DI CORPORATE GOVERNANCE.....	19
3.5 ORGANI E FUNZIONI DI SOCIETÀ.....	19
3.6 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ E FIRMA SOCIALE	21
3.7 IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	21
3.8 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DI AEROVIAGGI S.P.A.	21
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	23
4.1 NOMINA E ASSETTO STRUTTURALE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	23
4.2 CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	23
4.3 REQUISITI SOGGETTIVI DI ELEGGIBILITÀ	24
4.4 VICENDE MODIFICATIVE DEL RAPPORTO	25
4.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	27
4.6 SEGNALAZIONI ALL'ODV AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023	28
4.7 OBBLIGHI E FLUSSI INFORMATIVI ORDINARI DELL'ODV.....	29
4.8 GESTIONE DEGLI AUDIT DELL'ODV	31
5. IL SISTEMA SANZIONATORIO	32
5.1 PRINCIPI GENERALI	32
5.2 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI PREVISTE	33
6. IL CODICE ETICO	35
6.1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	35
6.2 PRINCIPI GENERALI (RINVIO)	35
6.3 DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE	38
6.4 OSSERVANZA DEL CODICE	38
7. ALLEGATI AL MODELLO 231	40

PARTE GENERALE

1. IL D.LGS. 231/2001

1.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Alcune tra le più gravi forme di criminalità economica sono oggi manifestazioni di criminalità d'impresa. Il ragguardevole incremento di tale fenomeno ha indotto il legislatore italiano a superare il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, dovendosi ammettere che, ormai, la *societas* può (e spesso vuole) delinquere.

Con l'emanazione del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “**Decreto 231**”), il legislatore ha introdotto nell'ordinamento un complesso ed innovativo sistema sanzionatorio che prefigura, per l'appunto, forme di responsabilità amministrativa degli enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica) per reati commessi nel loro interesse (e/o a loro vantaggio) da soggetti che vi rivestono una posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di quelli.

Affinché l'ente possa essere dichiarato responsabile occorre che il reato commesso sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo e che costituisca espressione della politica aziendale ovvero derivi, quanto meno, da una c.d. “colpa di organizzazione”, intesa come mancata adozione di presidi necessari ad evitare che il reato fosse commesso. E in effetti, nella prassi, il naturale ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, che scaturisce dal quadro generale tratteggiato dal Decreto 231, è l'impresa in cui la commissione dei reati derivi non necessariamente da una specifica volontà sociale ma essenzialmente da un difetto di organizzazione o di controllo da parte dei vertici aziendali.

Il Decreto 231, con il suo significativo ed eterogeneo apparato sanzionatorio, assolve senz'altro ad una primaria (ed efficace) funzione di deterrenza. Ma non solo. Il legislatore ha perseguito al contempo il – collegato – obiettivo di favorire attivamente una cultura d'impresa in cui sia forte la vocazione preventiva, tesa a minimizzare il rischio che determinati reati, specificamente previsti, possano essere commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

1.2 REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

La responsabilità amministrativo-da reato (la “**Responsabilità 231**”) dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge. Il limite fondamentale consiste nel numero chiuso e tassativo degli illeciti (i c.d. reati-presupposto, di seguito “**Reati 231**”) per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere in sede penale ai sensi del Decreto 231.

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il suo patrimonio, la responsabilità dell'ente è stata successivamente estesa – per effetto di autonomi interventi legislativi – a numerosi altri reati e illeciti amministrativi.¹ Alla data di approvazione del presente documento (il “**Modello 231**”), i reati dalla cui commissione può discendere la Responsabilità 231 sono quelli elencati agli articoli da 24 a 25-duodevices del Decreto 231.²

¹ Inoltre, la legge n. 146/2006, pur non operando un'ulteriore modifica nel Decreto 231, ha esteso la responsabilità 231 anche alle ipotesi di commissione dei reati c.d. “transnazionali”.

² Più analiticamente, si tratta delle seguenti “famiglie” di reati e illeciti amministrativi: (i) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture,

1.3 LE SANZIONI

A caratterizzare il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto 231 è la previsione di diverse tipologie di sanzioni, volutamente costruite in modo da poter colpire l'ente responsabile non solo sotto il profilo patrimoniale, bensì anche nella propria capacità operativa e di fare *business*. A tal fine, infatti, il Decreto 231 prevede, anche in combinazione tra loro, sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, oltre alla confisca del profitto e alla pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie

La sanzione pecuniaria è stabilita per quote (art. 10 Decreto 231), entro il numero di quote minimo e massimo previsto in relazione a ciascun illecito rilevante per il Decreto 231. Nella sua commisurazione il giudice penale determina il numero delle quote (non inferiore a cento e non superiore a mille), tenendo conto della gravità del fatto (valutabile a norma dell'art. 133, comma 1, c.p.), del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il giudice determina, quindi, il valore unitario delle quote (da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00), tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente destinatario della sanzione, allo scopo di assicurarne l'efficacia (art. 11 Decreto 231).

La sanzione pecuniaria (che, giusto quanto sopra, può arrivare tendenzialmente sino ad un massimo di € 1.549.000,00) può essere ridotta della metà e non può comunque superare € 103.291,00 (art. 12 Decreto 231) se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

frode informatica in danno allo Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24); (ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis); (iii) delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter); (iv) concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25); (v) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis); (vi) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1); (vii) reati societari (art. 25-ter); (viii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater); (ix) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1); (x) delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies); (xi) reati in materia di abusi di mercato (art. 25-sexies); (xii) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies); (xiii) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio (art. 25-octies); (xiv) reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1); (xv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies); (xvi) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies); (xvii) reati ambientali (art. 25-undecies); (xviii) reati derivanti da impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies); (xix) razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies); (xx) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies); (xxi) reati tributari (art. 25-quinquiesdecies); (xxii) contrabbando (art. 25-sexiesdecies); (xxiii) reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies); (xxiv) riciclaggio, devastazione, saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevices).

- è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive

Nel caso in cui l'ente (i) abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale o sottoposti all'altrui direzione (e, in quest'ultimo caso, la commissione del reato sia stata determinata/agevolata da gravi carenze organizzative), oppure nel caso in cui (ii) vi sia reiterazione degli illeciti³ (art. 13 Decreto 231) si applicano, unitamente alla sanzione pecuniaria, anche le seguenti sanzioni interdittive (art. 9 Decreto 231):

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività (solo quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata a prevenire illeciti del tipo di quello commesso);
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione - eventualmente limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni -, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni⁴; hanno sempre ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e, in base al principio di legalità e tassatività che le contraddistingue, si applicano solamente in relazione ai reati per i quali le stesse sono espressamente previste dal Decreto 231.⁵

Le sanzioni interdittive non si applicano quando l'autore ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo o quando il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità (art. 13 Decreto 231). Giova rilevare che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie –comunque ridotte nella misura e nei termini stabiliti dall'art. 12 del Decreto– le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (art. 17 Decreto 231):

- l'ente ha risarcito il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

³ Si ha reiterazione quando l'ente –già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato– ne commetta un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

⁴ Un diverso trattamento sanzionatorio è previsto in caso di responsabilità dell'Ente dipendente dai delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. In questi casi, la sanzione interdittiva si applica per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette, se il reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale, e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato invece commesso da un soggetto in posizione subordinata.

⁵ Le sanzioni interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini (art. 45 Decreto 231) quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità a carico dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La confisca del profitto e la pubblicazione della sentenza

Chiudono il catalogo delle sanzioni previste dal Decreto 231:

- la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18 Decreto 231), che può essere disposta, a spese dell'ente, quando ricorrono gli estremi dell'applicazione di una sanzione interdittiva; e
- la confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19 Decreto 231), prevista come conseguenza automatica dell'accertamento della responsabilità dell'ente.

1.4 I DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di tentata commissione dei delitti indicati dal Decreto 231, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 Decreto 231).

Quando invece l'ente sia responsabile in relazione ad una pluralità di reati con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo (art. 21 Decreto 231).

1.5 CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Presupposti perché un ente possa incorrere nella Responsabilità 231 (art. 5 Decreto 231), divenendo esposto alle sanzioni pecuniarie (ed eventualmente anche interdittive) previste dal Decreto 231, sono:

- che una persona che riveste posizione apicale all'interno dell'ente ovvero un sottoposto abbia commesso uno dei reati previsti dal Decreto 231 (agli artt. 24 e ss.);
- che il reato sia stato commesso nell'interesse dell'ente o anche soltanto a suo vantaggio (quando, cioè, dal reato commesso derivi per l'ente medesimo, indipendentemente dalla volontà dell'autore materiale del reato di favorirlo, un oggettivo vantaggio, sia esso patrimoniale –*e.g.* la realizzazione di un profitto– o non economico –*e.g.* una maggiore competitività nel mercato);
- che il reato commesso dalle persone fisiche (soggetti in posizione apicale o sottoposti) costituisca espressione della politica aziendale ovvero derivi, da un sistema in cui possa radicarsi una forma di colpa di organizzazione.

Affinché il reato eventualmente commesso dalla persona fisica (soggetto apicale o sottoposto) possa essere considerato estraneo alla politica aziendale e in alcun modo riconducibile a una c.d. "colpa di organizzazione", il legislatore, con ciò valorizzando la funzione preventiva del Decreto 231, ha previsto forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'ente, qualora quest'ultimo dimostri, nel caso di reato commesso dal soggetto apicale (art. 6 del Decreto):

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- b) che sia stato istituito, all'interno dell'ente stesso, un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di cui al punto precedente;
- c) che le persone (soggetti in posizione apicale) abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione dell'ente;
- d) che non vi sia stata omessa/insufficiente vigilanza dell'organismo di cui *sub b*).

Nel caso, invece, del sottoposto all'altrui direzione, all'ente non sarà ascrivibile la responsabilità dipendente dal reato da questi commesso, quando il giudice non possa dimostrare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. Inosservanza che si deve in ogni caso ritenere esclusa quando, prima della commissione del reato, l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7 del Decreto).

Requisito indispensabile perché, dall'adozione del Modello, derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente, è che esso venga efficacemente attuato.⁶

In ogni caso non è prefigurabile una responsabilità dell'ente ove la persona fisica che ha commesso il reato (sia essa apicale o sottoposta all'altrui direzione o vigilanza) abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2).

Ove, diversamente, sia riscontrabile un interesse solo "prevalente" nell'autore del reato, o nel terzo, ciò non produce esenzione da responsabilità per l'ente, bensì la riduzione della pena ex art. 12, nonché l'inapplicabilità della sanzione interdittiva ex art. 13 Decreto 231.

La responsabilità amministrativa dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia (art. 8). Inoltre, per gli enti con sede principale in Italia, la responsabilità amministrativa sussiste anche per i reati commessi all'estero da soggetti funzionalmente legati all'ente, purché per non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto (art. 4).

1.6 SOGGETTI APICALI E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE O VIGILANZA

Secondo l'articolo 5 del Decreto 231, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza).

Della prima categoria fanno parte i soggetti che svolgono funzioni di vertice riguardanti la

⁶ A tal riguardo, l'art. 7, comma 4 del Decreto 231 prevede: "L'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

rappresentanza, l'amministrazione e la direzione dell'ente (in quest'ultimo caso, anche in una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale). Più specificamente:

- la rappresentanza costituisce la legittimazione ad emettere o a ricevere dichiarazioni negoziali in nome e nell'interesse dell'ente e si può distinguere in rappresentanza legale, quando riguarda l'esercizio della potestà dell'ente, e rappresentanza gestoria quando attenga all'esercizio dell'attività svolta dall'ente.
- L'amministrazione attiene all'attività decisionale delle strategie d'impresa, di disposizione dei beni e di organizzazione degli atti negoziali, e all'esercizio della gestione della società con poteri di iniziativa, organizzazione, decisione e di rappresentanza nella gestione. Il codice civile all'art. 2380-bis prevede che la gestione dell'impresa spetti "esclusivamente agli amministratori i quali compiono operazioni per l'attuazione dell'oggetto sociale".
- La direzione è attività di attuazione di direttive strategiche e di organizzazione dell'attività.

I soggetti che svolgono che tali funzioni si trovano in posizione c.d. "apicale" all'interno dell'ente e, stante il rapporto di immedesimazione organica con esso, ne rappresentano la volontà in tutti i suoi rapporti esterni.

La Relazione ministeriale al Decreto 231⁷ esclude i Sindaci dal novero dei soggetti che, formalmente investiti di una posizione apicale, possono commettere illeciti che incardinano la responsabilità amministrativa dell'ente. Tuttavia, tenuto conto del peculiare ruolo che la legge attribuisce al Collegio sindacale, in relazione al compito di controllo di legalità e di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c. e a quanto previsto all'art. 2407 del medesimo codice civile, laddove si individua una responsabilità in solido con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, e considerando altresì il potere di convocazione dell'assemblea di cui all'art. 2406 c.c., si ritiene che il presente Modello debba rivolgersi anche ai Sindaci per i quali è comunque possibile concorrere con gli apicali nella commissione di reati presupposto o agevolarne la commissione.

La seconda categoria di persone, contemplata dall'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto, è invece rappresentata da quelle sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in posizione "apicale".

In detta categoria di persone –che comprende tutti i dipendenti e i collaboratori della società che non siano soggetti apicali nel senso dianzi precisato– rientrano anche i soggetti che occupano nell'organigramma dell'impresa i livelli dirigenziali diretti alla gestione e svolgimento di attività esecutive, in quanto sottoposti in via gerarchica ai soggetti apicali che esercitano, su di essi, l'attività di controllo e di vigilanza.

1.7 DIVERSO REGIME DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

La categoria di appartenenza dell'autore della violazione assume un rilievo decisivo in ordine al regime di esclusione della responsabilità dell'Ente. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto 231 (c.d. soggetti apicali), l'ente non risponde se prova che (art. 6 Decreto 231):

⁷ V. *ivi*, paragrafo 3.2, lett. a). L'esclusione dei sindaci dal novero dei soggetti apicali era giustificata in virtù del significato che il legislatore ha inteso attribuire al termine "controllo", di cui al sopra citato art. 5, comma 1 lett. a) del Decreto 231, inteso in quanto intimamente connesso alla funzione gestoria, come indice di dominio sull'ente, e non già il controllo esercitato sulla attività di gestione.

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, il modello di organizzazione e di gestione.
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (ossia l'Organismo di Vigilanza, di seguito "OdV");
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso di reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza (art. 7 del Decreto), sarà invece la pubblica accusa che dovrà dimostrare, al fine della declaratoria della responsabilità dell'ente, che la commissione del reato –attuato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente– è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, fermo restando che la responsabilità dell'ente è in ogni caso esclusa qualora lo stesso, prima della commissione del reato da parte del sottoposto, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'ente risponderà, perciò, non tanto – e nemmeno automaticamente – per la commissione del reato in sé da parte di soggetti cosiddetti "sottoposti", ma per averne acconsentito indirettamente la commissione, resa possibile da una serie di carenze o di negligenze "a monte" (e.g. mancata adozione di misure idonee a scongiurare o limitare il rischio di commissione dei reati da cui dipende la responsabilità amministrativa dell'ente).

L'esenzione da colpa della società dipende quindi dall'adozione ed attuazione efficace di un Modello di prevenzione dei reati e dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza sul Modello, sia che il reato presupposto sia commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto subordinato. Se, però, il reato è commesso da un soggetto apicale, l'adozione ed efficace attuazione del Modello 231 non basta ad esimere l'ente dalla responsabilità amministrativa; ad esso si richiede una prova di estraneità al reato più forte, dovendosi dimostrare che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello stesso, ossia superandone con l'inganno tutti gli sbarramenti.

2. IL MODELLO 231

2.1 PREMESSA DI INQUADRAMENTO

Come previsto dal Decreto, i Modelli 231 idonei a scongiurare i reati da cui dipende la responsabilità amministrativa degli enti possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria.

Per la predisposizione del proprio modello di organizzazione e di gestione, Aeroviaggi S.p.A. (di seguito, la “**Società**”) ha espressamente tenuto conto –oltre che delle disposizioni del Decreto 231, della relazione ministeriale accompagnatoria e del regolamento di esecuzione riferiti al medesimo– anche delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria (v. 2021).⁸

Tale sistema mira ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite, l’affidabilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali, la conformità delle operazioni con la legge, nonché con le politiche aziendali, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

A tal fine, la società assicura la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo e mira ad evitare situazioni di conflitto di interesse nell’assegnazione delle competenze e dei ruoli; è in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi; stabilisce attività di controllo ad ogni livello operativo; assicura sistemi informativi affidabili e idonei a riferire tempestivamente anomalie riscontrate nell’attività di controllo; consente la registrazione di ogni fatto di gestione con adeguato grado di dettaglio.

⁸ Il Modello è stato altresì redatto tenendo in considerazione, *inter alia*, i seguenti provvedimenti legislativi: (1) Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e della repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; (2) Legge 22 maggio 2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”; (3) Legge 27 maggio 2015, n. 69 articolo 12 “Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari”; (4) Legge 20 novembre 2017, n. 167 articolo 5 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017”; (5) Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”; (6) Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21 “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103”; (7) Decreto Legislativo 10 aprile 2018, n. 36 “Disposizione di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b) e 17, della Legge 23 giugno 2017, n. 103”; (8) Legge 9 gennaio 2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”; (9) Legge 3 maggio 2019, n. 39 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”; (10) Legge 21 maggio 2019, n. 43 “Modifica all’articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso”; (11) Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica); (12) Legge 19 dicembre 2019, n. 157 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”; (13) Legge 14 luglio 2020, n. 75 “Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativi alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante in diritto penale”; (14) D.lgs. 184/2021 in materia di reati concernenti strumenti di pagamento diversi dai contanti; (15) D.lgs. 195/2021 in materia di lotta al Riciclaggio; (16) Legge 283/2021 in materia di reati informatici; (17) Legge 22/2022 in materia di delitti contro il patrimonio culturale; (18) Legge 137/2023 recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione; (19) L. 28 giugno 2024 n. 90 recante “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”; (20) Disegno di legge A.C. n. 1718, c.d. “Ddl Nordio”.

La società effettua un monitoraggio finalizzato alla prevenzione di rischi connessi a infedeltà dei dipendenti e di quelli derivanti dall'eventuale coinvolgimento dell'ente in operazioni illecite, un monitoraggio sulle attività che possano determinare rischi di perdite risultanti da errori o da inadeguatezza dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi informativi oppure derivanti da eventi esterni.⁹

La commissione di illeciti penalmente rilevanti ai sensi del Decreto 231 può arrecare danni rilevanti alla Società sia in termini di declaratorie di responsabilità della Società che di assoggettamento della stessa a sanzioni amministrative, pecuniarie o restrittive, e civili. La Società quindi, al fine di attuare efficacemente il Modello 231, ha previsto, nella parte speciale del medesimo, specifici protocolli di comportamento e controllo, in sinergia con le procedure e le politiche aziendali, per ciascun processo sensibile al rischio di commissione di illeciti penalmente rilevanti da parte dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti o di chi svolga, anche solo di fatto, funzioni per conto della Società.

Tutti i destinatari dei protocolli, procedure e *policies* adottate dalla Società sono tenuti, con riferimento al relativo oggetto e ambito di applicazione, a conformarsi in ogni momento alle loro prescrizioni nonché alle norme di legge e di regolamento applicabili ed al Codice Etico aziendale.

Nessun soggetto operante all'interno della Società dovrà poter giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle disposizioni aziendali rilevanti.

Qualsivoglia condotta non conforme non potrà ritenersi attribuibile alla Società o svolta per suo conto o interesse, sarà qualificata come inadempimento grave del rapporto di lavoro o altro rapporto contrattuale con la Società e sarà assoggettata alle sanzioni disciplinari applicabili, ivi incluso, ove ne ricorrano i presupposti, il licenziamento per giusta causa.

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello 231 rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza dell'OdV (per come *infra* descritta, v. paragrafo 4) ed ha lo scopo di garantire l'effettività del modello stesso.

La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e) del Decreto 231, un requisito essenziale del modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

La violazione del presente Modello 231 da parte del personale costituisce illecito sanzionabile. Inoltre, in attuazione dei principi espressi nel Modello, è illecito sanzionabile al dirigente la mancata vigilanza sulla corretta applicazione dello stesso da parte dei dipendenti. Tutti i comportamenti sopra descritti costituiscono illeciti tali da giustificare, nei casi più gravi, il

⁹ La società, anche attraverso il presente Modello 231, si è dotata di un sistema di controlli interno che permette di (i) organizzare il sistema dei poteri e delle deleghe; (ii) regolamentare e documentare le attività che si svolgono all'interno della società; (iii) gestire i rapporti tra i vari attori del sistema dei controlli interni; (iv) disciplinare i flussi informativi fra le diverse funzioni aziendali.

recesso datoriale dal vincolo contrattuale. La Società provvederà, pertanto, all'accertamento delle infrazioni ed all'adozione degli opportuni provvedimenti in conformità a quanto stabilito nel vigente CCNL e, dove rilevante, nel Modello 231.

2.2 PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO 231

La società, pur disponendo di un sistema di regole coerente e funzionale (oltre che alle finalità per cui esso è stato creato, anche, in astratto, alla prevenzione dei reati che, in base ad una valutazione di *risk assessment*, è emerso possano esservi commessi nel suo interesse o a suo vantaggio), ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un Modello 231 che risponda alle finalità e alle più incisive prescrizioni per esso espressamente richieste dal Decreto 231. Tale iniziativa è stata assunta, peraltro, nella convinzione che la sua adozione rappresenti anche un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i soggetti di vertice, i dipendenti e i collaboratori della Società e per tutti gli altri soggetti, a diverso titolo con la stessa cointeressati/coinvolti (ad esempio clienti, soci, fornitori, *partners*), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti ispirati alla trasparenza, correttezza gestionale, fiducia e cooperazione.¹⁰

Contestualmente all'approvazione del Modello 231 da parte del Consiglio di amministrazione della società, viene nominato l'Organismo di Vigilanza in attuazione di quanto previsto dal Decreto 231, avente i requisiti di professionalità, indipendenza e continuità d'azione e con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sulla osservanza del presente documento, nonché di curarne l'aggiornamento, come meglio descritto nei paragrafi successivi.

Nella fase prodromica alla redazione del Modello, si è provveduto ad individuare le specifiche aree sensibili, ovvero le aree in cui l'attività societaria può presentare rischi di commissione di illeciti. L'identificazione dei rischi e delle collegate aree è stata svolta mediante un'attività di valutazione effettuata con i responsabili dei diversi dipartimenti della Società ed attraverso lo sviluppo di un documento che ha condensato la mappatura di tutte le attività ed aree di rischio.¹¹

Il Modello costituisce atto di emanazione del vertice aziendale, nella sua collegialità. Anche l'aggiornamento del Modello sarà curata dal Consiglio di Amministrazione, di concerto, in collaborazione e su proposta dell'Organismo di Vigilanza. La valutazione di aggiornamento del documento dovrà essere effettuata in ogni caso, ove, in via esemplificativa:

- si sia verificata una modifica dell'assetto societario o di svolgimento dell'attività d'impresa;

¹⁰ Il raggiungimento delle predette finalità si concretizza in un sistema coerente di principi, disposizioni, procedure, protocolli, policy, organizzative, gestionali e di controllo che danno vita al Modello, alla luce delle considerazioni che precedono, ha predisposto e adottato. In particolare, attraverso l'individuazione delle c.d. "aree a rischio", di cui sopra, ovvero delle attività o funzioni aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati ex D.lgs. n. 231/2001, la società è in grado di commisurare i presidi da adottare con l'obiettivo di garantire che i rischi di commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente siano ridotti ad un "livello accettabile", tenendo presente che, nella migliore e più riconosciuta pratica aziendalistica, all'interno di un soggetto imprenditoriale, il rischio è universalmente ritenuto accettabile fin quando il costo stimato dei controlli necessari per prevenirlo del tutto, risulta inferiore al valore della risorsa da proteggere. Nel caso specifico, la soglia di accettabilità adottata al fine della redazione del Modello è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. Tale scelta, in conformità con quanto espresso dalle diverse linee guida elaborate e codificate, appare in linea con la prevista esenzione della responsabilità dell'ente in caso di elusione fraudolenta del Modello (cfr. art. 6, comma 1, lett. c, del Decreto 231).

¹¹ I risultati ottenuti nell'attività di *assessment* sono riportati nell'apposito Allegato 2 al Modello 231 (i.e. Documento di *risk assessment*), e la relativa metodologia illustrata in apertura della parte speciale di quest'ultimo.

- sia intervenuta un'innovazione o modifica normativa;
- si riscontrino carenze nel Modello 231 stesso che necessiti di integrazioni;
- emergano nuove aree di rischio o variazioni in quelle già oggetto di valutazione.

2.3 FINALITÀ DEL MODELLO 231

Il Modello 231 predisposto dalla Società si prefigge lo scopo di affermare e diffondere una cultura di impresa improntata: A) alla *legalità*, poiché nessun comportamento illecito, sia pur realizzato nell'interesse o vantaggio della Società, può ritenersi in linea con la politica adottata; B) al *controllo* che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività sociale, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

Il Modello 231 realizzato integra così, completandolo, un efficace sistema generale di controllo preventivo, le cui componenti essenziali sono (o discendono da):

- 1) un sistema organizzativo formalizzato con specifico riferimento alle attribuzioni di funzioni, responsabilità e linee di dipendenza gerarchica, in cui sono identificate le figure apicali e la loro autonomia decisionale;
- 2) una separazione e contrapposizione di funzioni, punti di controllo manuali ed informatici, abbinamento di firme e supervisione delle attività dell'ente;
- 3) un sistema di poteri autorizzativi e di firma formalizzati e coerenti con le funzioni e le responsabilità interne dell'ente ricoperte dai soggetti apicali;
- 4) uno stato di verificabilità, tracciabilità e congruità di ogni operazione dell'ente implicante rapporti economici e giuridici con soggetti terzi;
- 5) un'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- 6) un Organismo di Vigilanza apposito i cui principali requisiti sono: autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità di azione;
- 7) un obbligo da parte delle funzioni interne dell'ente, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio", di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);
- 8) una definizione di un sistema di informazione e comunicazione al personale e sua formazione;
- 9) una presenza di meccanismi di sicurezza in grado di assicurare un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- 10) adozione di un Codice Etico e sua diffusione a tutti i livelli dell'organizzazione, contenente disposizioni e principi idonei ad improntare a legalità, correttezza e trasparenza tutte le attività e le relazioni della Società, tanto all'interno quanto nei rapporti con i terzi.

2.4 STRUTTURA DEL MODELLO 231

La struttura del Modello 231 (comprensivo dei relativi allegati) si articola in due parti:

- una Parte Generale, in cui sono riportati i tratti normativi essenziali del Decreto 231, le componenti fondamentali del Modello 231 (tra cui l'Organismo di Vigilanza), il sistema sanzionatorio, nonché l'assetto di *corporate governance*;
- una Parte Speciale in cui sono descritti e analizzati gli aspetti specifici delle attività societarie, dei rischi-reato a queste associabili e dei presidi di controllo vigenti. Tali sono:
 - a) le fattispecie di illecito cui si applica il Decreto 231 (v. Allegato 1 del Modello 231);
 - b) i processi, le aree a rischio e le attività sensibili interessate e i principi di controllo e di comportamento a cui devono attenersi tutti coloro che operano in società (v. Parte Speciale del Modello 231);
 - c) la mappatura dei rischi (v. Allegato 2 del Modello 231) potenzialmente configurabili in relazione ai processi, aree di rischio e attività sensibili, tenuto conto della specifica organizzazione e operatività della Società.

Benché in esso soltanto richiamato, costituisce altresì parte integrante del Modello 231 il Codice Etico, adottato dalla Società per improntare il proprio agire ai principi di legalità, trasparenza e rispetto delle regole, oltre che a salvaguardia della propria reputazione e immagine.

2.5 DESTINATARI E DIFFUSIONE DEL MODELLO 231

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, la società assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso a tutti i livelli aziendali all'interno della propria organizzazione, determinando in tutti coloro che, in particolare, operano in nome e per conto dell'ente nelle "aree a rischio" la consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello 231, si commette un illecito passibile di sanzioni.

Tale opera di divulgazione e di sensibilizzazione è altresì rivolta ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della società in forza di rapporti contrattuali con essa intercorrenti. Per quanto detto, destinatari del Modello 231 sono:

- le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti (c.d. apicali) di cui ai punti precedenti;
- tutti coloro che, più in generale, operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi dell'ente, pur non avendo un rapporto organico con essa.

Diffusione del Modello 231 all'interno dell'organizzazione

Il Modello 231 è reso disponibile a tutto il personale della Società e pubblicato sul sito aziendale.

L'attività di comunicazione (a mezzo di circolare interna) e di formazione (mediante *e-learning* e/o sessioni in presenza), differenziata e graduata in relazione alle mansioni concretamente esercitate, è improntata a principi di completezza, chiarezza, accuratezza, accessibilità, continuità e – con particolare riguardo per i neo-assunti – tempestività.

Tali attività sono supervisionate dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello 231 e all'impatto che la normativa in esso richiamata ha sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali. Tale attività di supervisione è svolta anche in relazione alla qualità del contenuto dei corsi e alla loro frequenza, sia in termini di erogazione sia in termini di partecipazione.

Diffusione del Modello 231 nei rapporti con i terzi

Con specifico riferimento alla diffusione del Modello nell'ambito dei rapporti con i terzi, ogni contratto stipulato dalla Società con fornitori di beni o servizi deve prevedere, in capo al fornitore, l'impegno o, nel caso in cui il fornitore sia una persona giuridica, la garanzia che i propri amministratori e dipendenti si impegnino:

- a rispettare la normativa applicabile e a non commettere reati;
- a rispettare i principi del Modello 231 (che saranno portati dalla Società a conoscenza del fornitore nelle modalità più opportune – *e.g.* mediante pubblicazione sul sito aziendale o accludendolo nella documentazione contrattuale);
- a ottemperare a eventuali richieste di informazioni da parte dell'OdV della Società;

nonché la facoltà per la Società di procedere all'applicazione di forme di tutela (ad es., risoluzione del contratto, applicazione di penali, ecc.), laddove sia ravvisata una violazione di detti impegni e garanzie.

Su proposta dell'OdV, seguita da approvazione del CdA, potranno essere istituiti appositi criteri per la selezione di consulenti e partner coi quali la società intenda addivenire a una qualunque forma di partnership, rapporto di collaborazione o porre in essere operazioni in "aree di attività a rischio" di commissione dei reati ed illeciti di cui al Decreto 231.

2.6 IL MODELLO 231 NEI GRUPPI DI SOCIETÀ

È opportuno che l'attività di organizzazione per prevenire reati-presupposto della Responsabilità 231 tenga conto di alcuni accorgimenti nel caso dei gruppi societari¹², al fine di bilanciare, da un lato, l'autonomia delle singole società e, dall'altro, l'esigenza di promuovere una efficace politica di gruppo anche nella lotta alla criminalità di impresa.

Innanzitutto, ciascuna società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del Decreto 231, è chiamata a svolgere autonomamente l'attività di valutazione e gestione dei rischi

¹² Il gruppo di società consiste in un'aggregazione di imprese formalmente autonome e indipendenti l'una dall'altra ma assoggettate tutte ad una direzione unitaria. Si presume (salvo prova contraria) che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente che le controlla: *a)* in quanto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante; *b)* in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (art. 2359 c.c.). Nel Decreto 231 non vi sono disposizioni che disciplinino, o prendano in considerazione la responsabilità degli enti nell'ambito di un contesto di gruppo. Le linee Guida di Confindustria (2021) sottolineano come, non essendo il "Gruppo" a sua volta un ente, non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati all'art. 1 del Decreto 231. Pertanto, non si può affermare una responsabilità diretta *del* gruppo ai sensi del decreto 231. Al contrario, gli enti che compongono il gruppo possono rispondere dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa: è dunque più corretto parlare di responsabilità da reato *nel* gruppo.

e di predisposizione e aggiornamento del proprio Modello 231.

Tale attività potrà essere condotta anche in base a indicazioni e modalità attuative previste da parte della *holding* in funzione dell'assetto organizzativo e operativo di gruppo. Tuttavia, ciò non dovrà determinare una limitazione di autonomia da parte delle società controllate nell'adozione del Modello 231.¹³

L'adozione da parte di ogni società del gruppo di un proprio autonomo Modello 231 determina due fondamentali conseguenze:

- consente di elaborare un Modello 231 realmente calibrato sulla realtà organizzativa della singola impresa, requisito necessario affinché allo stesso sia riconosciuta l'efficacia esimente di cui all'articolo 6 del Decreto 231;
- conferma l'autonomia della singola società del gruppo e, perciò, ridimensiona il rischio di una risalita della responsabilità in capo alla controllante.

Inoltre, è opportuno che ogni società del gruppo nomini un proprio Organismo di Vigilanza. È comunque auspicabile che tra gli Organismi di Vigilanza delle varie società del gruppo si sviluppino rapporti informativi, organizzati in base a tempistiche e contenuti tali da garantire la completezza e tempestività delle notizie utili ai fini dell'attività degli organi di controllo.

È opportuno anche che la controllante, in seno al proprio Modello 231, delinei regole specifiche per la correttezza e la trasparenza nei rapporti con le controllate.

In particolare, l'attività di direzione e coordinamento deve svolgersi attraverso comunicazioni rese in forme ufficiali, così da essere successivamente ricostruibili, se necessario.

Allo stesso modo, i servizi eventualmente forniti o richiesti alle controllate devono risultare da accordi infra-gruppo formalizzati, la cui esecuzione deve in ogni momento improntarsi ai principi di trasparenza e corretta gestione finanziaria, commerciale e contabile.

¹³ Ad esempio, si potranno definire canali di comunicazione, anche mediante flussi informativi statistici tra società del gruppo, riguardanti lo stato di attuazione del sistema adottato ai sensi del decreto 231, eventuali violazioni del modello e sanzioni applicate, aggiornamenti dei modelli effettuati a seguito di nuovi reati-presupposto rilevanti. La capogruppo potrebbe altresì promuovere lo scambio di informazioni tra organi e funzioni aziendali, ovvero l'aggiornamento nel caso di novità normative o modifiche organizzative che interessino l'intero gruppo.

3. LA CORPORATE GOVERNANCE DI AEROVIAGGI S.P.A.

3.1 AEROVIAGGI S.P.A.

Aeroviaggi è un'azienda leader italiana che opera nel settore turistico alberghiero specializzata nel turismo *incoming* sul mercato francese e italiano con destinazione Sicilia e Sardegna, su strutture quasi interamente di proprietà.

La Società si occupa di “turismo integrato” gestendo tutta la catena del valore relativo a tale *business*, dall'organizzazione turistica alla gestione alberghiera.

Accanto alla (i) tradizionale attività di *tour operator* la Società ha affiancato nel tempo (ii) quella di *Hotel Manager* (ossia quella di gestione operativa diretta delle strutture alberghiere), aprendosi, da ultimo, anche (iii) all'attività di *Asset Management* (i.e. interventi di ristrutturazione, ampliamento, valorizzazione di *assets* alberghieri) per strutture ricettive sia proprie sia di terzi, anche quale *general contractor*.

3.2 LA PARTNERSHIP CON HOTEL INVESTMENT PARTNERS/BLACKSTONE

La Partnership con HIP/Blackstone è stata una ponderata scelta della Società finalizzata a scorporare parte delle attività alberghiere dal proprio portafoglio esistente, al fine di riorganizzare parte delle proprie attività nel settore della gestione alberghiera.

In particolare, è stato raggiunto un accordo con un investitore internazionale, Insulae Topco S.a.r.l.¹⁴, sulla cui base quest'ultima ha creato una società di nuova costituzione, Insulae HoldCo S.r.l.¹⁵ (“**HoldCo**”) per acquisire da Aeroviaggi le sue partecipazioni in cinque società di nuova costituzione (le “**HotelCo**”)¹⁶ in cui la Società stessa ha conferito gli alberghi situati a Brucoli (Siracusa, Italia), Costanza (Trapani, Italia), Santa Teresa di Gallura (Cala Blu e Marmorata, Sassari, Italia) e Agrustos (Sassari, Italia) unitamente ai rami d'azienda associati a ciascuno di essi. Separatamente, l'Investitore ha acquisito anche una partecipazione diretta del 25% in una società di nuova costituzione¹⁷ in cui Aeroviaggi ha conferito il proprio albergo situato a Pollina (Palermo, Italia) unitamente all'azienda ad esso associata (“**Pollina**”).

E quindi, in sintesi: Aeroviaggi ha effettuato un investimento del 25% nella HoldCo, che è socio unico delle cinque HotelCo (e nelle quali sono stati conferiti i rami d'azienda sopra citati), mantenendo al contempo una partecipazione del 75% in Pollina.

La Società continua oggi a gestire, oltre che le strutture alberghiere di cui è integralmente proprietaria¹⁸, anche le attività alberghiere delle HotelCo e di Pollina, secondo i termini e le

¹⁴ Si tratta di una *société à responsabilité limitée* disciplinata dalle leggi del Granducato del Lussemburgo, con sede legale in 2-4 rue Eugene Ruppert, L-2453, Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo e iscritta presso il Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo con il numero B 249.472, codice fiscale 2020 2468 897.

¹⁵ Con sede legale in Milano, Via Andrea Doria n. 7.

¹⁶ Si tratta delle seguenti società: Brucoli resort s.r.l.; Costanza resort s.r.l.; Cala blu resort s.r.l.; Marmorata resort s.r.l.; Agrustos resort s.r.l.; tutte le società hanno sede legale in Milano, Via Andrea Doria n. 7.

¹⁷ Si tratta della società Pollina resort s.r.l. con sede legale in Milano, Via Andrea Doria n. 7.

¹⁸ Si tratta di: Mangia's Torre del Barone Resort & SPA Sicily Contrada Sovareto - 92019 Sciacca (AG), MClub Lipari Sicily Contrada Sovareto - 92019 Sciacca (AG), MClub Alicudi Sicily Contrada Sovareto - 92019 Sciacca (AG), MClub Cala Regina Sicily Contrada Sovareto - 92019 Sciacca (AG), Mangia's Himera Resort Sicily Contrada

condizioni di alcuni contratti di gestione alberghiera concordati tra le parti, così come di volta in volta eventualmente modificati e integrati.

Le HotelCo e Pollina hanno inoltre sottoscritto accordi con Insulae Hospitality Management S.r.l.¹⁹, *management company* italiana (“**ManCo**”) del gruppo spagnolo Hotel Investment Partners (“**HIP**”)²⁰ per la fornitura di servizi, ivi specificamente descritti e regolati, in favore delle relative società e strutture alberghiere.

3.3 MODELLO DI GOVERNO SOCIETARIO

La struttura societaria di Aeroviaggi affida:

- al Presidente del Consiglio di amministrazione, la legale rappresentanza societaria, la funzione di supervisore del governo societario e garante delle dialettiche dei poteri;
- al Consiglio di amministrazione, la supervisione strategica;
- ai Consiglieri Delegati la gestione nelle specifiche aree (e con i poteri) di competenza;
- al Collegio Sindacale il controllo sulla gestione, con attribuzioni disciplinate dalla normativa, anche regolamentare e statutaria;
- ai Revisori i compiti di controllo contabile e di audit.

3.4 L'ASSETTO DI CORPORATE GOVERNANCE

Lo statuto sociale individua le seguenti funzioni di *governance*:

- l'Assemblea dei soci (anche se la società ha un socio unico);
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- i Consiglieri Delegati;
- il Collegio Sindacale;
- la Società di revisione;

3.5 ORGANI E FUNZIONI DI SOCIETÀ

L'organizzazione interna della società si articola in organi sociali, ognuno investito di proprie competenze così come individuate nello Statuto.

Informata a una chiara distinzione delle funzioni e ad un appropriato bilanciamento dei poteri, la *corporate governance* della Società, conformemente allo Statuto, è strutturata come di seguito sinteticamente riepilogato.

Pistavecchia - 90010 Campofelice di Roccella (PA), MClub del Golfo Sardinia Discesa a Mare - 07037 Marina di Sorso (SS) e Mangia's Favignana Resort Sicily Località Punta Fanfalo - 91023 Favignana (TP).

¹⁹ La società ha sede legale in Milano, Via Andrea Doria n. 7.

²⁰ Hotel Investment Partners S.A. è una società spagnola attiva nel campo della gestione di patrimoni alberghieri, iscritta al Registro Mercantile di Barcellona, nel Volume 45034, Folio 195, Foglio 474953, Sezione 8 e con sede legale presso l'Edificio Planeta. Avda. Diagonal 662-664, Planta 2. 08034 Barcellona.

Assemblea dei soci

Delibera in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge e secondo le modalità previste dagli articoli dello Statuto.

Consiglio di Amministrazione

È investito dei più ampi poteri per la gestione, ordinaria e straordinaria, della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge e dallo Statuto – all'assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione le materie indicate dallo Statuto.

Il Consiglio è composto da un numero di amministratori che conta 5 membri.

Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario ed il buon funzionamento del Consiglio di amministrazione, garantisce l'efficacia del dibattito consiliare, adoperandosi affinché le deliberazioni adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti gli amministratori.

Garantisce altresì l'equilibrio di poteri rispetto agli altri amministratori delegati, e si pone come interlocutore del Collegio sindacale. Il Presidente provvede affinché a tutti gli amministratori siano assicurate le prerogative dell'"agire in modo informato". Egli convoca con ordine del giorno il Consiglio di amministrazione e ne coordina i lavori.

Il Presidente è legale rappresentante della Società ed esercita la firma sociale libera.

Amministratori delegati

Gli Amministratore delegati sono investiti dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società, nei limiti delle deleghe a ciascuno attribuite e per gli specifici ambiti di competenza in essi indicati, ad eccezione di quelli che spettano al Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori delegati hanno la legale rappresentanza della Società nei limiti e per gli effetti previsti nelle deleghe e/o procure agli stessi conferite.

Collegio sindacale

I componenti del Collegio sindacale sono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci con mandato triennale rinnovabile.²¹

Il Collegio sindacale è attualmente costituito da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti.

Il Collegio vigila sull'osservanza della normativa, anche regolamentare e statutaria, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza e concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società.

²¹ Da ultimo, il Collegio Sindacale è stato rinnovato sino all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2023, con delibera del CdA datata 9 agosto 2021.

Società di revisione

Alla società di revisione è attribuito il compito di controllo contabile della Società e di audit.²²

3.6 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ E FIRMA SOCIALE

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio (sia in sede giurisdizionale che amministrativa) nonché la firma sociale libera competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce, nonché agli Amministratori delegati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

La rappresentanza della Società può inoltre essere conferita, per determinati atti o categorie di atti, dal Consiglio di amministrazione a singoli Amministratori e Procuratori. La Società ha inoltre definito un sistema autorizzativo improntato sul principio per cui possono assumere impegni verso terzi, in nome o per conto della stessa, solo i soggetti muniti di poteri di rappresentanza espressamente e preventivamente formalizzati.²³

3.7 IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle politiche e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza nei processi aziendali, a salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa applicabile nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne adottate dalla Società;
- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali.

3.8 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DI AEROVIAGGI S.P.A.

L'organizzazione della società è strutturata in dipartimenti, secondo un organigramma (v. Allegato 3 del Modello 231) specifico e dettagliato che riporta sintetica ma esaustiva descrizione delle mansioni affidate al personale impiegato in ciascun dipartimento. La Società si impegna a mantenere aggiornato tale documento, trasmettendolo all'Organismo di Vigilanza ogni qualvolta intervenga una modifica. La Società, inoltre, provvede alla diffusione capillare dell'organigramma, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito web www.mangias.com curando altresì la trasmissione del medesimo a liste di destinatari interessati.

²² Attualmente il soggetto designato dalla società per tale compito è la società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A. ("PWC"), con sede legale in Milano.

²³ La rappresentanza esterna della Società e delegata attraverso l'attribuzione di poteri di rappresentanza relativi a singoli affari e/o poteri di rappresentanza permanente ad assumere impegni con terzi (quest'ultimi attribuibili in relazione all'esercizio di responsabilità durature nella organizzazione aziendale). In relazione alla dimensione prettamente gestionale ed operativa delle HotelCo, sono state formalizzate procure rilasciate con atto pubblico a favore della Società ai sensi dell'art 1395 c.c.

Con specifico riferimento alle HotelCo e a Pollina, la Società, attraverso la propria struttura, presta le attività previste secondo gli accordi di gestione alberghiera in vigore tra le parti, a tal fine coordinandosi e cooperando con le competenti strutture di ManCo e HIP dove richiesto e/o comunque sia previsto o si renda necessario.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 NOMINA E ASSETTO STRUTTURALE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ottemperanza agli articoli 6 e 7 del Decreto 231 il compito di vigilare continuativamente sull'idoneità e efficacia del Modello, sulla sua osservanza, nonché di curarne l'aggiornamento, è affidato ad un organismo della società – l'Organismo di Vigilanza – dotato, perciò, di autonomi poteri di iniziativa e di controllo la cui attribuzione si basa sul riscontro dei requisiti di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni nonché dei requisiti di professionalità e onorabilità.

La Società ha affidato l'incarico di controllare la corretta applicazione del Modello 231 ad un OdV in forma collegiale, al quale sono stati affidati compiti di vigilanza, inclusa la rilevazione della necessità di aggiornamento del Modello 231 in ragione di mutamenti normativi e/o organizzativi idonei compromettere la sua idoneità a perseguire gli obiettivi per cui è adottato.

L'Organismo di Vigilanza è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione che, in sede di nomina, deve dare atto della valutazione della sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità dei suoi membri. La rinuncia dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in ogni momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto con le motivazioni che l'hanno determinata.

La durata in carica dell'Organismo di Vigilanza è stabilita dalla Società nella misura di tre anni ed è rinnovabile.

Le caratteristiche organizzative e strutturali dell'OdV (tra le quali, modalità di nomina, durata in carica, riunioni, voto e delibere, ecc.) sono precisati, da ultimo, nel Regolamento interno dell'OdV (v. Allegato 4 del Modello 231), che ne disciplina in concreto anche gli aspetti relativi al proprio funzionamento.

4.2 CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di poter svolgere i compiti normativamente previsti, l'Organismo di Vigilanza opera con autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

L'autonomia dell'organismo nel suo complesso si afferma attraverso la sua professionalità, in relazione alle mansioni affidategli e alla concreta autonomia ed effettività dei poteri attribuiti.

L'ODV deve essere svincolato da riporti funzionali od autorizzativi ed estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici apicali.

L'indipendenza, benché non indicata espressamente dal Decreto, si ricava, in via ermeneutica dal principio di effettività del controllo, giacché tale requisito sembra assurgere a condizione necessaria di non soggezione ad alcun vertice aziendale.

L'assenza di condizioni di "soggezione" nei confronti dei vertici operativi della società, da una parte, ed il mancato svolgimento di funzioni operative, dall'altra, sono elementi essenziali e concorrenti per lo svolgimento di un controllo penetrante sull'efficace attuazione del modello.

I compiti dell'OdV – che opera sempre su un piano di imparzialità – sono dunque esclusivamente di vigilanza e controllo e la deliberazione del CdA che lo nomina gli attribuisce i relativi poteri proprio affinché esso li possa esercitare con indipendenza nei confronti di tutte

le funzioni della società.

Autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza sono garantite:

- dal posizionamento indipendente all'interno della struttura organizzativa aziendale;
- dal possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- dalle linee di riporto verso il Vertice aziendale attribuite all'OdV;
- dalla insindacabilità delle attività poste in essere dall'OdV;
- dall'autonomia nello stabilire le proprie regole di funzionamento attraverso un Regolamento;
- dal budget idoneo per l'assunzione di decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni e utilizzabile in autonomia, senza necessità di ulteriori autorizzazioni;
- dai liberi e continui poteri di iniziativa, che è in ogni caso autodeterminata dall'Organismo medesimo per l'espletamento dei compiti di vigilanza assegnati dalla legge, e che rimane sottratta ad ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque esponente del soggetto vigilato ed in particolare del Consiglio di Amministrazione.

Il requisito di professionalità va considerato intimamente connesso con l'autonomia, nel senso che la mancanza ovvero carenza di professionalità pregiudica inevitabilmente l'autonomia di giudizio. La professionalità, intesa come un insieme di specifiche competenze tecnico-professionali (di indagine, di ispezione, giuridiche, di analisi e di valutazione dei rischi) adeguate alle funzioni che l'organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere, è assicurata dalle specifiche competenze, come sopra specificate, dei membri che ne fanno parte.

4.3 REQUISITI SOGGETTIVI DI ELEGGIBILITÀ

La nomina dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità. Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dell'OdV:

- trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile²⁴;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della Legge 27.12.1956, n. 1423 o della Legge 31.5.1965, n. 575 (oggi, D.lgs. 159/2011), salvi gli effetti della riabilitazione;
- avere riportato sentenza di condanna o patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) per uno dei delitti previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ex Legge Fallimentare), oggi Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (i.e. D.lgs. 12

²⁴ Articolo 2382 Codice Civile: «Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi».

gennaio 2019, n. 14);²⁵

- b) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi);
 - c) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
 - d) per un delitto contro la Pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - e) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento.
- avere riportato, in Italia o all'estero, sentenza di condanna o di patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto 231;
 - essere destinatario di un decreto che dispone il rinvio a giudizio per i reati/illeciti previsti dal Decreto 231;
 - avere svolto funzioni di amministratore esecutivo, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale Organismo di Vigilanza, in imprese:
 - a) sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
 - b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

4.4 VICENDE MODIFICATIVE DEL RAPPORTO

Revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza può essere revocato, con apposita deliberazione, dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa, sentito il Collegio sindacale. Per giusta causa di revoca deve intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- omessa o insufficiente vigilanza, in analogia con la fattispecie prevista dall'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto 231, risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della società, ai sensi del Decreto 231, ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento") ai sensi degli artt. 444 e ss. del Codice di Procedura Penale;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità d'azione" propri dell'OdV. In ogni caso, i provvedimenti/disposizioni di carattere

²⁵ Così come successivamente modificato e integrato dai seguenti provvedimenti legislativi: l D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14; D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, e dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

organizzativo che riguardino l'OdV (e.g. cessazione del rapporto di lavoro, spostamento ad altro incarico, licenziamento, provvedimenti disciplinari) sono portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione;

- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne verifichino l'indipendenza e l'autonomia;
- assenza ingiustificata a due o più riunioni consecutive dell'Organismo di Vigilanza, a seguito di rituale convocazione.

Sospensione dell'Organismo di Vigilanza

Costituisce causa di sospensione dalla funzione di OdV l'accertamento, successivo alla nomina, di aver rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza emessa ex art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto 231, per illeciti commessi durante la carica.

L'OdV deve comunicare al CdA, sotto piena responsabilità, il sopravvenire della causa di sospensione di cui sopra. Il CdA, anche in tutti gli ulteriori casi in cui viene direttamente a conoscenza del verificarsi della suddetta causa, provvede a dichiarare la sospensione dell'OdV.

La decisione sulla eventuale revoca deve essere oggetto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei sindaci (ove previsto). L'OdV non revocato è reintegrato nel pieno delle sue funzioni.

Temporaneo impedimento dell'Organismo di Vigilanza

Nel caso in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, all'OdV di svolgere le proprie funzioni o svolgerle con la necessaria autonomia e indipendenza di giudizio, l'OdV stesso è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento e – qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interessi – la causa da cui il medesimo deriva, astenendosi dal convocare sedute dell'organismo, sino a che il predetto impedimento perduri o sia rimosso.

A titolo esemplificativo, costituisce causa di temporaneo impedimento la malattia o l'infortunio che si protraggano per oltre tre mesi ed impediscano di partecipare alle riunioni dell'OdV.

Nel caso di temporaneo impedimento o in ogni altra ipotesi che determini l'impossibilità di convocare una riunione, il CdA potrà provvedere alla nomina di uno o più membri nel corso della prima seduta utile, il cui incarico avrà una durata pari al periodo di impedimento.

Resta salva la facoltà del CdA, quando l'impedimento si protragga per un periodo superiore a sei mesi, di addivenire alla revoca dell'OdV.

Recesso dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso che avrà effetto tre mesi dopo la ricezione, da parte del CdA, della relativa comunicazione scritta.

Entro il termine di tre mesi, il CdA si impegna a nominare un nuovo OdV in sostituzione dell'Organismo che ha esercitato il diritto di recesso. Fino alla nomina del nuovo OdV, l'OdV che ha esercitato il diritto di recesso deve continuare ad operare nel rispetto delle disposizioni del Modello 231 e del proprio regolamento interno.

4.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha come principali referenti il CDA ed il suo Presidente. Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV potrà comunque essere coadiuvato dalle figure direttive presenti all'interno della Società.

All'OdV della Società sono affidate le mansioni di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello 231 da parte di amministratori, rappresentanti e dipendenti e verificarne l'adeguatezza ai fini della prevenzione dei Reati 231.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati.

È compito dell'OdV, anche avvalendosi del personale della Società ove necessario:

- verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal Modello e dalle procedure, basandosi su un'analisi dei potenziali rischi-reato previsti dal D.lgs. 231/2001, strutturata in conformità ai processi aziendali coinvolti ed alle procedure attivate per la gestione del modello 231;
- garantire nel tempo l'efficacia del Modello 231 segnalando tempestivamente al Consiglio di Amministrazione tutti gli aggiornamenti che risultassero necessari a seguito delle attività ispettive svolte in azienda, di significative variazioni organizzative, di modificazioni legislative ed in generale di qualunque avvenimento che ne suggerisca un aggiornamento;
- garantire all'interno dell'organizzazione la necessaria consapevolezza sui principi adottati, attraverso l'organizzazione di sessioni di formazione ed altri strumenti di comunicazione;
- Segnalare le eventuali azioni correttive necessarie sulle procedure adottate, sui processi e sull'organizzazione posta a presidio di essi, alla luce dei risultati degli audit effettuati;
- Ricevere, in conformità alle disposizioni di cui *infra* (v. paragrafo 4.6) le segnalazioni relative a violazioni (o potenziali violazioni) del Modello 231 e/o delle procedure, e proporre l'adozione di opportuni provvedimenti disciplinari per gli eventuali responsabili;
- Relazionare semestralmente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta, sugli esiti degli audit effettuati e sui programmi che intende adottare nel futuro;
- emanare pareri quando previsto dalle procedure;
- ricevere segnalazioni in ordine all'adozione di determinati atti o modalità operative quando previsto dalle procedure.

A tal fine dovranno essere portati a sua conoscenza:

- Il presente Modello organizzativo in versione integrale, comprensivo di tutta la documentazione realizzata a supporto del Modello stesso, che riassume le procedure seguite per l'analisi e l'individuazione dei processi sensibili;
- il sistema delle deleghe adottato;
- il Codice Etico e qualsiasi altra documentazione relativa all'operatività aziendale che sia rilevante ai fini dell'applicazione del Modello 231.

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e gli Amministratore Delegati hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV. Del pari, l'OdV ha facoltà di richiedere, direttamente ovvero con le diverse modalità previste d'intesa con la Società, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce sono verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti nei medesimi.

L'OdV (come da lettera di nomina che qui s'intende richiamata integralmente) assolve agli obblighi di *reporting* nei confronti del CdA. Inoltre, ogni anno, l'OdV presenta al CdA una relazione in merito allo stato di applicazione e aggiornamento del Modello 231.

4.6 SEGNALAZIONI ALL'ODV AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle sue funzioni, l'OdV deve poter essere informato in merito a fatti, pericoli e/o eventi che potrebbero comportare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto 231. Inoltre, la Società ha ritenuto di investire l'OdV anche del compito di ricevere e gestire le segnalazioni c.d. "whistleblowing" ai sensi del D.lgs. 24/2023.²⁶

Tutti indistintamente i soggetti cui il presente Modello 231 si rivolge sono, pertanto, tenuti a comunicare all'OdV informazioni riguardanti (i) violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico, nonché (ii) violazioni integranti (o potenzialmente integranti) illeciti penali, civili, amministrativi, oppure costituenti (iii) violazioni di normativa europea (o dei relativi provvedimenti nazionali di recepimento), delle quali siano venuti a conoscenza nell'ambito della propria attività lavorativa e/o comunque in ragione del rapporto di lavoro.

Quanto sopra deve avvenire attraverso gli appositi canali che la Società ha implementato ai sensi del d.lgs. 24/2023 (*i.e.*, piattaforma informatica; incontro di persona)²⁷ attenendosi rigorosamente alle indicazioni contenute nella Procedura whistleblowing (v. Allegato 5 al Modello 231) adottata dalla Società per disciplinare il processo. In particolare, l'OdV:

- verifica periodicamente l'adeguatezza dei canali di segnalazione a consentire la corretta ed efficace segnalazione di reati e irregolarità e ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone coinvolte e la confidenzialità delle informazioni acquisite nel processo;
- gestisce il processo di segnalazione nel rispetto della Procedura whistleblowing adottata, vigilando altresì sul corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei segnalanti;
- vigila sul rispetto del divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

In tale ambito, l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività (*e.g.* audizioni; acquisizioni documentali, ecc..) da porre in essere (anche tramite consulenti/professionisti esterni,

²⁶ D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali».

²⁷ Segnalazioni in forma orale o scritta possono essere trasmesse attraverso la piattaforma <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/Aeroviaggi>. È prevista anche la possibilità di segnalare mediante incontro di persona con l'OdV (o personale a tal fine appositamente delegato) da richiedersi tramite la piattaforma citata o mediante richiesta mail (senza anticipare il contenuto della segnalazione) al seguente indirizzo: odv@mangias.com.

ove necessario) a sua ragionevole discrezione e responsabilità, motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna. Sempre nel rispetto delle disposizioni di legge (ivi incluse quelle del d.lgs. 24/2023) l'OdV può sentire anche l'autore della segnalazione (e lo deve sentire, se questi ne fa richiesta). Se ritiene fondata la violazione segnalata e/o emergono violazioni dall'attività istruttoria svolta, l'OdV conclude l'indagine interna trasmettendo motivata proposta di sanzioni disciplinari e/o altre misure ritenute opportune al Consiglio di Amministrazione.

Le segnalazioni (e la documentazione ad esse connessa) devono essere conservate in un archivio cui accede solo l'OdV, fermi gli obblighi di *reporting* disciplinati dalla Procedura whistleblowing.

Per tutte le informazioni e regole specifiche relative alle segnalazioni, ai canali predisposti dalla Società e alle tutele per i segnalanti e i segnalati, si rimanda alla Procedura whistleblowing. La violazione della Procedura e dei principi ivi contenuti può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, come dettagliate nella Procedura stessa e nel sistema disciplinare.

4.7 OBBLIGHI E FLUSSI INFORMATIVI ORDINARI DELL'ODV

Oltre alle segnalazioni sopra indicate (che hanno natura eventuale), sussistono gli obblighi di informativa, da e verso l'Organismo di Vigilanza, che sono qui di seguito elencati in forma basilare (e che sono invece dettagliatamente individuati nell'Allegato 6 del Modello 231).²⁸

Ulteriori flussi informativi potranno essere richiesti *ad hoc* mediante comunicazioni e/o disposizioni interne, anche ai fini del coordinamento dei flussi informativi tra le funzioni di controllo e gli organi della Società nell'ambito del sistema dei controlli interni, nonché con riferimento ad ogni evento rilevante per le attività di *hotel management* rese in favore di terzi.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza ha diritto di libero accesso presso tutte le strutture e funzioni aziendali, senza necessità di consenso preventivo o preavviso, onde poter ottenere ogni informazione o dato necessario per lo svolgimento dei propri compiti ai sensi del Decreto 231.

Obblighi di informativa verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve ottenere tempestivamente dalle competenti strutture aziendali e societarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

- le criticità, anomalie riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati di cui al Decreto 231 commessi nell'ambito dell'attività della Società;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto 231 (ad es., provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);

²⁸ L'interscambio di flussi standard non fa cessare l'obbligo, in capo a tutti indistintamente i soggetti cui è rivolto il Modello 231, di segnalare sempre e comunque all'Organismo di Vigilanza le sue violazioni, anche presunte, nonché quelle del Codice Etico.

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati di cui al Decreto 231;
- le notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo o di eventuali operazioni straordinarie (ad es. scissioni, trasformazioni, fusioni, ecc.);
- gli aggiornamenti del sistema organizzativo e del sistema delle deleghe e delle procure (ivi incluse quelle inerenti al sistema di poteri in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ambientale),²⁹
- le comunicazioni della società di Revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci;
- circa gli incidenti occorsi sul luogo di lavoro, insieme alla relativa documentazione;

Obblighi di informativa dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione della Società la seguente documentazione e le seguenti informazioni:

- i verbali delle riunioni (ordinarie e straordinarie);
- la relazione annuale;
- l'informativa annuale sulla gestione del processo whistleblowing;
- la richiesta motivata di provvedimenti in relazione a specifiche segnalazioni;
- proposta di verifiche in ambiti operativi/materie di rilevanza 231;
- richieste di aggiornamento del Modello 231.

L'Organismo di Vigilanza trasmette al Collegio sindacale della Società la seguente documentazione e le seguenti informazioni:

- i verbali delle riunioni (ordinarie e straordinarie);
- la relazione annuale;
- i documenti e gli atti a richiesta del Collegio o su iniziativa, ove opportuno.

Procedura di gestione dei flussi informativi

Ulteriori flussi informativi rispetto a quelli basilari, indicati sopra, sono stabiliti dall'OdV a sua (ragionevole) discrezione e formalizzati schematicamente nell'Allegato 6 del Modello 231.

I flussi periodici verso l'OdV servono affinché questi sia sempre in condizione di monitorare con efficacia il controllo esercitato dal *management* operativo nei processi in cui esistono rischi di reato. In altri termini, l'OdV deve avere informazioni sufficienti ad esercitare un controllo "di secondo livello". Qualora lo ritenga necessario, l'Organismo ha facoltà di richiedere di

²⁹ Ivi compresa altresì ogni modifica e aggiornamento della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (DVR, piano di intervento e di evacuazione in emergenza, procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro).

propria iniziativa informazioni e documenti tali da permettere verifiche dirette (o controlli di “primo livello”) sull’osservanza del Modello 231, sia da parte dei soggetti in posizione apicale, sia da parte dei soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

L’inottemperanza a ciascuno degli obblighi di informativa costituisce violazione del Modello 231 e comporta pertanto l’applicazione di sanzioni disciplinari e/o altre azioni opportune.

4.8 GESTIONE DEGLI AUDIT DELL’ODV

In conformità con i requisiti del Modello 231, l’OdV effettua audit periodici, oltre che in caso di eventi o fatti specifici che ne rendano opportuno lo svolgimento anticipato o non pianificato.

L’audit prevede la raccolta delle informazioni relative alle attività in corso ed a quelle previste, verifica se le attività oggetto dei processi aziendali possano determinare potenziali comportamenti a rischio dei reati previsti dal Decreto 231 ed in caso affermativo, verifica che esistano presidi e se gli stessi siano adeguati. Verifica inoltre che le procedure che compongono il Modello 231 siano conosciute e rispettate nell’ambito dell’organizzazione.

Al termine dell’attività di Audit redige una relazione, nella quale sono evidenziate le eventuali carenze e le relative azioni correttive necessarie per adeguarsi al Modello 231.

5. IL SISTEMA SANZIONATORIO

5.1 PRINCIPI GENERALI

Il Decreto 231 prevede che sia predisposto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231, sia per i soggetti in posizione apicale sia per i soggetti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza.

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure previste dal Modello 231 è, infatti, indispensabile per garantirne l'effettività.

L'applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall'Autorità giudiziaria o amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche a integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto 231 ovvero una fattispecie penale o amministrativa rilevante ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, le regole imposte dal Modello 231 sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l'Autorità giudiziaria o amministrativa intenda perseguire tale illecito.

La verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare, il costante monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'OdV, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Comportamenti che integrano violazioni del Modello 231

Costituiscono violazioni del Modello 231 i comportamenti:

- che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto 231;
- che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto 231, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
- non conformi alle Procedure richiamate nel Modello 231 e al Codice Etico;
- non conformi alle disposizioni previste nel Modello 231 o richiamate dallo stesso e, in particolare, non conformi ai presidi di controllo nella Parte Speciale e alle Procedure richiamate dal Modello 231 stesso;
- non collaborativi nei confronti dell'OdV, consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nel mancato rispetto delle direttive generali e specifiche rivolte dall'OdV al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo alle visite ispettive programmate dall'OdV, nella mancata partecipazione agli incontri di formazione;
- che costituiscono violazione delle misure di tutela del soggetto segnalante all'OdV una violazione o una condotta che possa integrare un reato;
- di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni all'OdV, di una violazione o di una

condotta che possa integrare un reato, che si rivelano infondate.

Criteria di valutazione delle violazioni del Modello 231

La gravità delle violazioni del Modello 231 sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- la presenza e l'intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- i tempi e i modi della violazione;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo;
- la recidiva, consistente nella ripetuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazioni del Modello nonché nella reiterazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, valutati sia nella loro episodicità che complessivamente (ancorché non sanzionati).

5.2 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI PREVISTE

Il provvedimento disciplinare interno prescinde dall'esito di un'eventuale azione penale non essendovi coincidenza tra comportamenti di inosservanza del Modello 231 e comportamenti che integrano ipotesi di reato ai sensi del Decreto 231. In particolare si evidenzia che, in ordine alle sanzioni applicabili al personale dipendente non dirigente, il sistema sanzionatorio trova la sua fonte primaria di regolamentazione nel CCNL.

Sanzioni previste nei confronti di Amministratori e Sindaci

La Società valuta con rigore le infrazioni del presente Modello 231 consumate dai vertici aziendali che sono tenuti a rappresentare all'interno e all'esterno l'immagine della Società medesima verso i dipendenti, gli azionisti e gli *stakeholders*.

La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori di correttezza e trasparenza presuppone che tali valori siano innanzitutto rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo tale da costituire esempio e stimolo per coloro che operano a qualsiasi livello nell'interesse della Società.

Il presente sistema sanzionatorio, in ogni caso, non incide su quanto già previsto in materia di responsabilità degli amministratori e sindaci nello svolgimento delle loro funzioni dalla normativa vigente nel Codice Civile, da leggi speciali e, eventualmente, dallo statuto societario. Altresì, è previsto che anche gli amministratori e i sindaci, all'atto della nomina e/o al ricevimento di una copia del Modello 231, debbano sottoscrivere la dichiarazione di conoscenza del suo contenuto, anche in ordine alle previsioni disciplinari ivi dettagliate.

In caso di violazione dei principi di comportamento e delle regole previste dal Modello 231, l'Organismo di Vigilanza, in ragione e in forza del proprio ruolo istituzionale, dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Ciascun sindaco o consigliere singolarmente, ovvero ciascun organo nel suo complesso potrà

provvedere ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate, coerentemente alla gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto.

Per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

Come misura sanzionatoria massima è prevista la convocazione dell'assemblea dei soci, avente come ordine del giorno (c.d. "O.d.G.") la proposta di revoca dell'incarico e/o la proposta d'esperimento di un'azione di responsabilità.

In ogni caso, resta salva la facoltà per la Società di proporre azione risarcitoria anche laddove, in conseguenza della violazione posta in essere dall'amministratore o sindaco, siano stati emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti della Società medesima provvedimenti sanzionatori di natura pecuniaria e/o interdittiva ai sensi del Decreto n. 231.

Sanzioni nei confronti di Collaboratori, Consulenti e Terzi in genere

L'inosservanza e la violazione dei principi e delle procedure indicate nel Modello da parte dei soggetti esterni aventi rapporti contrattuali con la Società, può determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole all'interno del rapporto contrattuale sotteso, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Resta ferma la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza dei detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte dell'autorità giudiziaria delle misure sanzionatorie pecuniarie e/o interdittive previste dal Decreto 231.

La Società, quindi, inserisce nei nuovi rapporti contrattuali, una dichiarazione del contraente, resa anche per conto dei soggetti che con lo stesso a loro volta collaborano, di conoscenza del contenuto del Modello 231, anche in riferimento alle misure disciplinari ivi previste, con esplicita assunzione dell'obbligo al rispetto delle disposizioni in esso contenute, pena la risoluzione del rapporto contrattuale e il risarcimento del maggior danno sofferto dalla Società in ragione del comportamento illecito anche derivante dall'applicazione da parte dell'autorità giudiziaria delle misure sanzionatorie previste dal Decreto 231.

Per i rapporti già in essere alla data di approvazione del presente Modello 231 è prevista, per ciascun contratto in essere, la sottoscrizione di un'apposita clausola integrativa contemplante il contenuto e l'impegno innanzi descritto.

6. IL CODICE ETICO

6.1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Anche in considerazione del fatto che l'adozione di principi di comportamento costituisce uno strumento importante per prevenire la commissione di reati rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto, la Società si è dotata di un proprio Codice Etico (o "**Codice**") che individua i valori e i principi di fondo cui deve essere ispirata l'attività svolta per conto della Società e che costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante del Modello 231.

Il Codice Etico predisposto e approvato dalla Società riveste portata generale, prevedendo una serie di principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e di cui intende promuovere l'osservanza non solo da parte di tutti i dipendenti, ma – e più in generale – anche da parte di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano in nome della Società (i "**Destinatari**").

La Società cura particolarmente la diffusione dei principi contenuti nel Codice Etico e, a tal fine, si preoccupa di consegnarne una copia – o un suo estratto – a ciascun membro del personale. Si ricorda che l'inosservanza dei principi contenuti nel Codice Etico può comportare l'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra indicate.

Nel Codice Etico di cui la Società è dotata, è previsto che la stessa operi nell'esclusivo interesse dei propri *shareholders*, impegnandosi a svolgere la propria attività sulla base di principi di onestà, trasparenza e correttezza, indipendenza, obiettività, legalità, professionalità e riservatezza. La Società si impegna, dunque, a svolgere la propria attività in modo professionalmente corretto, astenendosi da comportamenti contrari o non conformi alla Legge o che, in ogni modo, possano ledere o porre il pericolo l'immagine della società.

Per quel che specificamente attiene a trasparenza ed integrità nello svolgimento delle proprie attività e nel raggiungimento degli obiettivi, ciascun destinatario dovrà impegnarsi a tenere una condotta ispirata alla trasparenza ed all'integrità morale e, in particolare, ai valori di onestà, correttezza negli affari, salvaguardia dell'ambiente e buona fede. I Destinatari si impegnano a garantire correttezza, completezza, accuratezza, uniformità e tempestività nella gestione e comunicazione delle informazioni aziendali, evitando pertanto comportamenti ingannevoli da cui si possa trarre indebito vantaggio.

I Destinatari perseguono, nello svolgimento della propria attività lavorativa e/o dell'incarico assegnatogli dalla Società, gli obiettivi e gli interessi generali della Società nel rispetto dei principi di onestà, correttezza e integrità. I rapporti con gli organismi di controllo (Organismo di Vigilanza; Collegio Sindacale; Società di Revisione) e con qualsiasi autorità sono ispirati a principi di trasparenza, completezza, veridicità, lealtà e correttezza delle informazioni che, in nessun caso, in base alla normativa vigente, potranno essere taciute o distorte.

6.2 PRINCIPI GENERALI (RINVIO)

Non discriminazione

Ciascun Destinatario riconosce e rispetta la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo, sia nelle relazioni interne che in quelle esterne alla Società. Ciascun destinatario nello svolgimento delle proprie attività si impegna a rispettare le differenze di genere, età, etnia, religione, appartenenza politica e sindacale, lingua o diversa abilità; non

sono tollerate discriminazioni, molestie o offese sessuali, personali o di altra natura.

Informazioni confidenziali

La Società garantisce, in conformità alle disposizioni di legge, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso. Le informazioni o conoscenze relative a qualsiasi aspetto dell'attività della Società costituiscono una risorsa aziendale e forniscono alla stessa l'opportunità di servire al meglio i clienti e competere con successo nel mercato. Tutte queste informazioni o conoscenze, indipendentemente dalla loro specifica natura, mezzo e forma, che la Società considera "riservate", ovvero "private e non pubbliche", non possono assolutamente essere di dominio pubblico al di fuori della Società e devono essere sempre trattate come "informazioni confidenziali" per la Società stessa. È fatto pertanto specifico divieto ai Destinatari di utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della propria attività professionale e, quindi, per il loro personale interesse, vantaggio o guadagno. Conseguentemente i Destinatari che hanno accesso alle "informazioni confidenziali" devono proteggere tali informazioni e sono tenuti ad assicurare e garantire la loro sicurezza e salvaguardia. La Società si impegna, altresì, a non divulgare a terzi alcuna informazione privilegiata, salvi i casi in cui tale attività sia normativamente prevista e concessa, a gestire lealmente le risorse finanziarie che le vengono affidate, con l'unico fine di massimizzare il ritorno economico dei singoli investitori, a fornire informazioni chiare, dettagliate ed aggiornate, e, infine e in via generale, a rispettare il Codice Etico e a farlo rispettare a chiunque operi nella o con la stessa.

Riservatezza e privacy

La Società, nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela e trattamento dei dati, riserva ai dati personali dei quali venga a conoscenza il trattamento più adeguato volto a tutelare le legittime aspettative degli interessati riguardo alla loro riservatezza, dignità e immagine. Le informazioni in possesso della Società sono trattate dalla stessa nel pieno rispetto della privacy degli interessati. Lo svolgimento delle attività della Società comporta l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la circolazione all'interno e all'esterno della Società di documenti, studi, dati ed informazioni scritte, telematiche e/o verbali riguardanti il *know-how* e le attività della Società. Tali informazioni, acquisite o elaborate dai Destinatari nell'esercizio delle propri compiti, appartengono alla Società e possono essere utilizzate, comunicate o divulgate unicamente nel rispetto degli obblighi di diligenza e fedeltà che derivano dalle norme e dai contratti di lavoro. La divulgazione di informazioni riservate all'esterno della Società, specialmente ai concorrenti, danneggia la posizione competitiva della Società e dei suoi azionisti ed è contraria ai principi sanciti dal Codice Etico.

Rispetto della normativa per la prevenzione del riciclaggio

La Società esercita la propria attività nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di Antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti. La Società persegue la massima trasparenza nelle transazioni commerciali e predispone gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i fenomeni della ricettazione, del riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. I Destinatari non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsivoglia forma o modo. I Destinatari devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili (incluse informazioni finanziarie) su controparti commerciali, consulenti e fornitori,

al fine di appurare la loro integrità morale, la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi qualunque rapporto d'affari. I Destinatari sono tenuti ad osservare rigorosamente le leggi, le *policies* e le procedure aziendali in qualsiasi transazione economica che li veda coinvolti, assicurando la piena tracciabilità dei flussi finanziari in entrata ed in uscita e la piena conformità alle leggi in materia di antiriciclaggio.

Regalie a clienti, fornitori e consulenti

Nei rapporti di affari con i clienti, fornitori e consulenti sono vietate donazioni, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, tali da compromettere l'immagine della Società e da poter essere interpretati come finalizzati a ottenere un trattamento di favore che non sia legittimo e/o determinato dalle regole di mercato.

Tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro

La Società considera il perseguimento degli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori come parte integrante della propria attività e come valore strategico aziendale. A tal fine la Società si impegna a: diffondere e consolidare una cultura della tutela dell'ambiente, della sicurezza e salute sul lavoro sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari; svolgere una formazione istituzionale, erogata in determinati momenti della vita aziendale del dipendente; promuovere e attuare ogni iniziativa diretta a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possano mettere a repentaglio l'ambiente, la salute e la sicurezza dei dipendenti, realizzando interventi di natura tecnica e organizzativa, anche attraverso l'introduzione di un sistema di gestione dei rischi della sicurezza delle risorse da proteggere.

Trasparenza della contabilità

La contabilità è rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza dei dati registrati. Nei loro comportamenti i dipendenti e i collaboratori sono obbligati ad astenersi da qualsiasi atto, attivo od omissivo, che violi direttamente o indirettamente i principi citati oppure le procedure interne che attengono alla formazione dei documenti contabili e alla loro rappresentazione all'esterno. La Società si impegna a garantire la massima trasparenza e correttezza nella gestione delle operazioni con parti correlate, in conformità alle disposizioni delle Autorità. I bilanci della Società rispondono rigorosamente ai principi generali di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel rispetto della vigente normativa. I criteri di valutazione fanno riferimento alla normativa civilistica e agli standard di generale accettazione in materia.

Rapporti con le Autorità di Vigilanza e con la Pubblica Amministrazione

I Destinatari che operano direttamente o indirettamente nell'interesse della Società devono tenere una condotta conforme alla legge e all'etica e si impegnano nella collaborazione, al rigoroso rispetto e scrupolosa osservanza delle prescrizioni e delle regole fissate dalle Istituzioni siano esse di natura pubblicistica o privatistica, dalle Autorità garanti, dagli Organi di Vigilanza preposti al settore di attività dell'Impresa nonché dagli organi della Pubblica Amministrazione. In particolare, per garantire la massima trasparenza dell'operato della Società, tutti coloro che

operano direttamente o indirettamente nel suo interesse si impegnano a non ritardare, omettere od alterare qualsiasi legittima comunicazione richiesta dai soggetti sopra indicati.

Rapporti con i partiti politici

La Società, e per essa coloro che operano in via diretta o indiretta nel suo interesse, non finanzia partiti politici o loro rappresentanti o candidati, né in territorio italiano né estero e si astiene altresì da qualsiasi condotta volta in modo diretto od indiretto ad influenzare o esercitare pressioni nei confronti di tali soggetti. La Società evita altresì di trovarsi in condizione di ricevere direttamente od indirettamente influenza o pressione da tali soggetti.

Rapporti con fornitori e collaboratori

La Società si pone l'obiettivo di approvvigionarsi di prodotti, materiali, opere e servizi alle condizioni più vantaggiose in termini di rapporto qualità/prezzo, coniugando tuttavia tale obiettivo con la necessità di porre in essere relazioni con fornitori che assicurino modalità operative compatibili con il rispetto dei diritti dell'uomo e dei lavoratori, nonché nel rispetto dell'ambiente. In caso di violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona, la Società è legittimata a prendere provvedimenti fino alla risoluzione del rapporto.

Rapporti con la clientela

Nei rapporti con la clientela, e in genere nelle relazioni esterne, i Destinatari, ove direttamente o indirettamente coinvolti in tali rapporti, sono tenuti ad uniformare la propria condotta a criteri di cortesia, collaborazione, correttezza e trasparenza, fornendo, ove richiesto o necessario, complete e adeguate informazioni ed evitando, in ogni circostanza, il ricorso a pratiche elusive, scorrette o comunque volte a minare l'indipendenza di giudizio dell'interlocutore.

Conferimento di incarichi professionali

La Società adotta criteri di conferimento degli incarichi professionali ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

6.3 DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE

La Società si impegna a favorire e garantire un'adeguata conoscenza del Codice, divulgandolo nei confronti dei Destinatari mediante apposite ed adeguate attività di informazione e comunicazione. A tal fine, la Società pubblica il Codice sulla rete intranet aziendale e sul sito internet della Società. La Società si impegna inoltre all'aggiornamento dei contenuti qualora esigenze dettate dal variare del contesto, della normativa di riferimento, dell'ambiente o dell'organizzazione aziendale lo rendessero opportuno e necessario.

6.4 OSSERVANZA DEL CODICE

L'osservanza del presente Codice da parte dei Destinatari ed il loro impegno a rispettare i doveri generali di lealtà, di correttezza e di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede devono considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali anche in base e per gli effetti di cui all'art. 2104 c.c. La violazione delle norme del Codice porta alle sanzioni disciplinari

previste nella normativa di settore e dal Modello 231, a seconda della gravità ed eventuali azioni penali e civili. L'osservanza del Codice da parte dei soggetti terzi (ad es. fornitori, consulenti, etc.) integra l'obbligo di adempiere ai doveri di diligenza e buona fede nelle trattative e nell'esecuzione dei contratti in essere con la Società. Compete all'Organo di Vigilanza monitorare affinché lo stesso Codice sia di volta in volta adeguato alla normativa vigente.

7. ALLEGATI AL MODELLO 231

ALLEGATO 1	Lista dei reati di cui al Decreto 231
ALLEGATO 2	Documento di <i>risk assessment</i>
ALLEGATO 3	Organigramma di Aeroviaggi S.p.A.
ALLEGATO 4	Regolamento Organismo di Vigilanza
ALLEGATO 5	Procedura whistleblowing
ALLEGATO 6	Tabella Flussi Informativi verso l'OdV
ALLEGATO 7	Codice Etico di Aeroviaggi S.p.A.



MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

AEROVIAGGI S.P.A.

REGISTRO DOCUMENTO		
ATTIVITÀ	DATA	ORGANO
Prima emissione	31/07/2024	CdA

PARTE SPECIALE

INDICE

1. INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE DEL MODELLO 231.....	4
1.1 STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE	4
1.2 METODOLOGIA DELL'ATTIVITÀ DI RISK ASSESSMENT	4
2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	7
3. PRESIDI PREVISTI IN RELAZIONE A SPECIFICHE CATEGORIE DI ILLECITI	8
3.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DECRETO 231).....	8
3.2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS DECRETO 231)	12
3.3 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DECRETO 231).....	14
3.4 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DECRETO 231)	17
3.5 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS 1 DECRETO 231).....	19
3.6 REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DECRETO 231).....	21
3.7 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES, DECRETO 231)	25
3.8 OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25- SEPTIES, DECRETO 231)	27
3.9 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DECRETO 231)	31
3.10 DELITTI RELATIVI A STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25- OCTIES.1 DECRETO 231)	34
3.11 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DECRETO 231).....	36
3.12 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES, DECRETO 231)	38
3.13 REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DECRETO 231)	41
3.14 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25- DUODECIES, DECRETO 231).....	43
3.15 RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES DECRETO 231)	45
3.16 REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES DECRETO 231)	47
3.17 REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES DECRETO 231).....	50
3.18 REATI TRANSNAZIONALI (ART. 10, L. N. 146/2006).....	52

1. INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE DEL MODELLO 231

1.1 STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale del Modello 231, oltre a rappresentare i principi generali di comportamento ai quali si ispira l'attività della Società, identifica, per ogni processo, le aree a rischio reato e, per ogni area a rischio, quanto segue:

- le categorie (o “famiglie”) di reato applicabili, i relativi Reati 231 astrattamente realizzabili e le relative potenziali modalità di commissione, indicate a titolo esemplificativo (per l'elenco dei Reati 231 si rinvia all'apposito **Allegato 1** del Modello 231);
- le relative attività sensibili, ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231 (come ricavato per ciascuna fattispecie dalle attività di *risk assessment* riassunte nel relativo documento – v. **Allegato 2** del Modello 231);
- le figure e i dipartimenti della Società coinvolti nelle attività sensibili e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati previsti dal Decreto 231 nell'interesse o a vantaggio della Società, sebbene tale individuazione non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa (dato che ciascun soggetto aziendale potrebbe, in linea teorica, essere coinvolto a titolo di concorso o qualora intervenga, anche incidentalmente, nelle attività sensibili).
- la sintesi dei principi di controllo e comportamento prescritti per prevenire la commissione dei Reati 231 in relazione a ogni processo o attività sensibile (i “**Protocolli 231**”).

1.2 METODOLOGIA DELL'ATTIVITÀ DI RISK ASSESSMENT

Ai fini della redazione del presente Modello 231 è stata svolta un'approfondita attività di studio della Società, della sua organizzazione e della sua operatività, sia nei rapporti interni sia nelle relazioni e rapporti esterni.

Più in particolare, si è proceduto alle seguenti attività:

- esame della documentazione societaria e contrattuale rilevante (“check-up aziendale”);
- mappatura dei processi sensibili, in relazione ai quali sono state identificate le aree di rischio per la commissione dei Reati 231 e le relative attività sensibili;
- individuazione delle famiglie di reato (e delle singole fattispecie di reato) rilevanti per la Società, tenuto conto della sua struttura societaria, organizzazione interna e tipologie di attività svolte nel settore di riferimento;
- valutazione del rischio per ciascuna famiglia di reati (e per le singole fattispecie) ritenute rilevanti per la Società, svolta attraverso un *assessment* così strutturato:
 1. valutazione dell'impatto che la commissione di un Reato 231 è in grado di comportare per la Società, determinato (con assegnazione di un valore da 1 a 5) tenendo conto **(i)** dell'impatto economico delle sanzioni pecuniarie applicabili, **(ii)** dell'impatto operativo derivante dall'applicazione di sanzioni interdittive (e/o dalla rilevanza del Reato 231 commesso ai fini dell'esclusione da appalti pubblici, o alla revoca di concessioni e licenze funzionali all'attività della società) nonché **(iii)** dei riflessi reputazionali associabili alla commissione di taluno dei Reati 231;

2. valutazione della probabilità di commissione di Reati 231 nell’ambito dell’attività e organizzazione della Società determinata (con assegnazione di un valore da 1 a 5) tenuto conto **(i)** della trasversalità dei processi e attività sensibili nei quali possono essere commessi, **(ii)** del numero e tipologia di funzioni coinvolte nella gestione del rischio nonché **(iii)** dell’evidenza di criticità o precedenti storici di *non compliance*;
3. la combinazione dei valori di impatto e probabilità determina il c.d. rischio potenziale, come da tabella sotto riportata:

		IMPATTO				
		1	2	3	4	5
PROBABILITA'	1	1	2	3	4	5
	2	2	4	6	8	10
	3	3	6	9	12	15
	4	4	8	12	16	20
	5	5	10	15	20	25

4. valutazione del Sistema dei Controlli Interni (“SCI”), ossia **(i)** del sistema di deleghe e procure, **(ii)** del sistema organizzativo (organigrammi, funzionigrammi), **(iii)** delle politiche e procedure formalizzate e/o altre norme interne esistenti (anche non formalizzate) a presidio dei processi e attività sensibili, **(iv)** delle attività di comunicazione e formazione, per prevenire la commissione dei Reati 231 rilevanti.
5. elaborazione, sulla scorta delle valutazioni di cui sopra, di un documento di *risk assessment* (**Allegato 2** del Modello 231) che evidenzia in ultima analisi:
 - il rischio residuo (ossia come mitigato dai presidi procedurali e di controllo in essere) per ciascuna fattispecie di reato applicabile alla Società e calcolato moltiplicando il rischio potenziale per un coefficiente di ponderazione attribuito in base alla ritenuta efficacia dei presidi procedurali e di controllo in

essere e/o implementati tramite l'adozione del Modello 231 (come da tabella che si riporta di seguito);

VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DEL PRESIDIO	
LIVELLO	DESCRIZIONE
0,1	Il presidio / l'azione costituisce efficace strumento di neutralizzazione
0,3	Il presidio / l'azione è piuttosto efficace
0,5	Presidio/azione efficace di circa il 50%
0,7	Presidio /azione efficace in minima parte
0,9	Presidio /azione inefficace: rischio quasi invariato o invariato

- gli ambiti e le azioni di miglioramento per rendere più effettivo ed efficace il controllo e la prevenzione dei rischi-reato individuati (c.d. "Gap Analysis").

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati 231 considerati rilevanti nello svolgimento delle attività sensibili sottese ai processi ed aree a rischio-reato identificati e di seguito analizzati, tutti i Destinatari del Modello 231 sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento, fermo restando quanto indicato nei protocolli, nelle politiche e nelle regole procedurali esistenti e nel Codice Etico e di Comportamento:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie dei Reati 231;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, una delle fattispecie di Reato 231, possano essere potenzialmente idonee a configurarlo;
- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato 231, anche nella forma del concorso o del tentativo, ovvero tali da agevolare la commissione;
- astenersi dal porre in essere comportamenti non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché ai protocolli e politiche aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello 231 e nel Codice Etico e di Comportamento.

Inoltre, trasversalmente a tutti i processi ed aree a rischio reato, sono stati considerati rilevanti anche i seguenti principi generali di controllo:

- previsione di un sistema di deleghe e procure e di un sistema organizzativo formalizzato;
- segregazione dei compiti tra chi richiede, chi autorizza e chi effettua i pagamenti, e tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza le operazioni;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* di ogni operazione relativa alle attività sensibili;
- archiviazione della documentazione al fine di garantire la tracciabilità del processo.

3. PRESIDI PREVISTI IN RELAZIONE A SPECIFICHE CATEGORIE DI ILLECITI

3.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione dei seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto 231.

Con riferimento all'art. 24 del Decreto 231:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* Cod. pen.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* Cod. pen.);
- Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 Cod. pen.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* Cod. pen.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* Cod. pen.).

Con riferimento all'art. 25 del Decreto 231:

- Peculato (art. 314 Cod. pen.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 Cod. pen.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 Cod. pen.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 Cod. pen.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* Cod. pen.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* Cod. pen.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* Cod. pen.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 Cod. pen.);
- Pene per il corruttore (art. 321 Cod. pen.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 Cod. pen.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare/promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali/organismi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* Cod. pen.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* Cod. pen.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 Cod. pen.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* Cod. pen.).

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto 231, si veda **Allegato 1** (Lista dei reati di cui

al Decreto 231).

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto contro la Pubblica Amministrazione, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- Gestione dei finanziamenti e contributi pubblici;
- Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'autorità giudiziaria, anche tramite professionisti esterni;
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
- Gestione della contrattualistica;
- Gestione dei rapporti infragruppo;
- Gestione della partecipazione a gare pubbliche;
- Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e incentivazione del personale;
- Amministrazione del personale;
- Gestione, utilizzo e protezione dei sistemi ed applicativi informatici impiegati e/o comunque in uso alla Società;
- Attività di marketing e promozione del brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi;
- Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.);
- Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali;
- Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società;
- Gestione dei rapporti commerciali con i clienti.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico improntati a principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché le modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:

- PR01 – Accounting, finance and controlling;
- PR02 – Gestione degli affari legali e societari;
- PR03 – Human capital and development;
- PR06 – Information Technology;
- PR07 – Marketing;
- PR08 – Approvvigionamento di beni e servizi;
- PR09 – Sales.

In relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione è fatto divieto di:

- tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte dei soggetti designati secondo il sistema organizzativo, il sistema di deleghe e procure e le regole aziendali;
- porre in essere comportamenti tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- accordare o corrispondere somme di denaro o altre utilità in favore di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, o a soggetti a questi vicini, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia d'affari;
- sottostare alla illecita richiesta del Pubblico Ufficiale e/o dell'Incaricato di Pubblico Servizio che, con abuso della sua qualità e dei suoi poteri, induce taluno (operante per la Società) a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri a lui vicini, denaro o altre utilità;
- fare promesse di qualsivoglia genere e specie (e.g. assunzione, *stage*) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche, comunque, riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopra indicati;
- effettuare prestazioni in favore di terzi non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi professionali somme non proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- in occasione di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione e/o assecondare condizionamenti e pressioni volti a determinare decisioni non in linea con i dettami dello Statuto, dei protocolli aziendali, del Codice Etico e di Comportamento e del presente Modello 231;
- approfittare dei rapporti esistenti con i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di un Pubblico Servizio, per ottenere finanziamenti/fondi europei, senza diritto e in danno di altri;

- fornire, redigere o consegnare ai Pubblici Ufficiali e/o a Incaricati di Pubblico Servizio, dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, per ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni, licenze di ogni genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti;
- effettuare, direttamente o indirettamente (per interposta persona), dazioni o promesse di denaro o altre utilità di qualsiasi natura nei confronti di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio allo scopo di velocizzare, agevolare o semplicemente assicurare l'effettuazione anche di un'attività routinaria o di un'attività, comunque, lecita e legittima nell'ambito dei doveri propri di funzionario pubblico;
- destinare somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio a rifiutare indebitamente un atto del suo ufficio;
- interrompere l'erogazione dei propri servizi o della propria attività in modo tale da turbare la regolarità di un servizio pubblico o di pubblica necessità;
- turbare la gara nei pubblici incanti o in licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni mediante violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, o allontanando gli offerenti;
- turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando o altro documento equipollente mediante violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti;
- astenersi dai pubblici incanti o dalle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni in cambio della promessa o della dazione di denaro o altra utilità.

È altresì fatto obbligo di osservare i seguenti principi di comportamento:

- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività aziendale da intraprendersi, oltre che rispettoso del Codice Etico e di Condotta adottato dalla Società;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- adempiere puntualmente ai contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione.

3.2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione dei seguenti reati informatici e in materia di trattamento illecito di dati (“**Reati Informatici**”), richiamati dall'art. 24-bis del Decreto 231:

- Documenti informatici (art. 491-bis Cod. pen.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter Cod. pen.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quater Cod. pen.);
- Estorsione (art. 629 c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater Cod. pen.);
- Detenzione, diffusione e Installazione abusiva di apparecchiature e di mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies Cod. pen.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis Cod. pen.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater Cod. pen.);

Per l'analisi dei singoli reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto contro la Pubblica Amministrazione, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Gestione, utilizzo e protezione dei sistemi ed applicativi informatici impiegati e/o comunque in uso alla Società;

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di gestione, utilizzo e protezione dei sistemi ed applicativi informatici impiegati e/o comunque in uso alla Società sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, anche con riferimento alla normativa vigente in ambito *Privacy*, i principi generali richiamati nel Codice Etico, nonché le modalità operative di cui al Protocollo PR06 – Information Technology.

In relazione ai delitti informatici e di trattamento illecito dei dati è fatto divieto di:

- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati di soggetti pubblici o privati, o a parti di esse, non possedendo le credenziali di accesso o mediante l'utilizzo di credenziali di altri soggetti abilitati;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica, o in altro modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o alterati;
- rimuovere il software antivirus installato sugli strumenti informatici forniti agli utenti;
- installare software / programmi aggiuntivi rispetto a quelli necessari alle esigenze connesse all'operatività aziendale;
- aggirare o tentare di aggirare i sistemi di sicurezza aziendali (e.g., antivirus, firewall, ecc.);

I dipartimenti aziendali e, in particolare, chiunque rivesta posizioni rilevanti nell'utilizzo e nell'amministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi generali:

- riservatezza - garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo che siano accessibili esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerle;
- integrità - garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello immesso nel sistema informatico e sia stato (eventualmente) modificato legittimamente. Si deve garantire che le informazioni non possano essere manomesse/modificate da soggetti non autorizzati;
- disponibilità - garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione.

Inoltre, è fatto obbligo ai Destinatari del Modello 231 della Società di:

- adottare comportamenti conformi al corretto espletamento della prestazione lavorativa, ispirati ai principi della diligenza e correttezza ed idonei a non causare danni o pericoli ai beni mobili ed agli strumenti ad essi affidati, tra cui le attrezzature informatiche ed i sistemi informativi messi a disposizione dalla Società;
- utilizzare tali risorse esclusivamente per l'espletamento della propria attività lavorativa, mentre l'utilizzo personale è tollerato solo se lecito ed occasionale;
- conservare gli strumenti elettronici in modo appropriato ed informare tempestivamente il Dipartimento IT in caso di eventuali furti o danneggiamenti o di altre circostanze che potrebbero comportare un *data breach* (violazione di banche dati contenenti dati personali) ovvero informazioni critiche per la Società.

3.3 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione dei seguenti delitti di criminalità organizzata, richiamati dall'art. 24-ter del Decreto 231:

- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis Cod. pen. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/1991).

Per l'analisi dei singoli reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto di criminalità organizzata, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione;
- Gestione della contrattualistica;
- Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e incentivazione del personale;
- Gestione degli aspetti ambientali
- Attività di marketing e promozione del brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi;
- Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.);
- Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali;
- Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società;
- Gestione dei rapporti commerciali con i clienti.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle aree di rischio individuate nel precedente paragrafo, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, nonché i principi generali richiamati nel Codice Etico e le modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:

- PR01 – Accounting, finance and controlling;

- PR02 – Gestione affari legali e societari;
- PR03 – Human Capital and Development;
- PR05 – Ambiente;
- PR07 – Marketing;
- PR08 – Approvvigionamento di beni e servizi;
- PR09 – Sales.

Tutti coloro che operano per conto della Società devono conformarsi ai principi di integrità, prudenza, correttezza, trasparenza e onestà, osservando le seguenti prescrizioni:

- chiunque, agendo in nome o per conto della Società, entri in contatto con soggetti terzi con i quali la stessa intenda intraprendere relazioni commerciali o debba intrattenere rapporti di qualsivoglia natura con gli stessi, deve:
 - informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Etico e di Condotta e dal Modello 231 e pretenderne l'osservanza sulla base di espresse previsioni contrattuali;
 - interrompere immediatamente qualsiasi rapporto con i soggetti che si rifiutino o comunque mostrino di non volersi adeguare al Codice Etico e di Condotta e al Modello 231;
- verificare periodicamente la correttezza, effettività, congruità e rispondenza agli interessi sociali delle prestazioni richieste, erogate da parte o a favore di terzi, in modo da garantire che la Società instauri e mantenga soltanto rapporti commerciali, finanziari e consulenziali corretti, rispondenti agli interessi sociali e connotati da effettività, trasparenza e congruità.

Devono essere, inoltre, rispettati i principi di:

- prudenza, accuratezza ed obiettività nella selezione, individuazione o comunque nell'assunzione e prosecuzione di rapporti con soggetti terzi e nella determinazione delle condizioni afferenti al rapporto medesimo. I rapporti con le controparti possono essere instaurati solo previa accurata *due diligence*, verificando, tra l'altro, che non ricorrano circostanze tali da ritenere che la controparte operi in modo illecito in Italia o all'estero;
- correttezza, trasparenza ed accuratezza nelle appostazioni contabili, negli adempimenti fiscali e nelle verifiche che ne sono presupposto.

In particolare, ai Destinatari del Modello 231 è fatto espresso divieto di:

- utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua struttura aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più delitti di criminalità organizzata;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- ricevere o riconoscere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività della Società o dalle necessità sociali ad essa connesse;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata, agevolandoli

nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche;

- usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- promettere di offrire denaro o altre utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- influire in qualsiasi modo sulla volontà di rispondere di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni innanzi l'Autorità giudiziaria, determinandoli a rendere dichiarazioni mendaci ovvero inducendoli ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- finanziare, anche indirettamente, soggetti che intendono realizzare reati transnazionali ovvero che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata, anche transnazionale, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati in oggetto, la Società adotta norme di comportamento improntate a:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei terzi con cui intrattiene relazioni;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

3.4 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione dei seguenti reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, richiamati dall'art. 25-bis del Decreto 231.

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 Cod. pen.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 Cod. pen.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 Cod. pen.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 Cod. pen.).

Per l'analisi dei singoli reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione;
- Gestione della contrattualistica;
- Attività di marketing e promozione del brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi;
- Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.);
- Gestione dei rapporti commerciali con i clienti.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle aree di rischio individuate nel precedente paragrafo, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, nonché i principi generali richiamati nel Codice Etico e le modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:

- PR01 – Accounting, finance and controlling;
- PR02 – Gestione affari legali e societari;

- PR07 – Marketing;
- PR08 – Approvvigionamento di beni e servizi;
- PR09 – Sales.

In relazione ai delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, è fatto divieto di:

- introdurre nello Stato, acquistare, detenere, spendere o mettere altrimenti in circolazione denaro contante o carte di pubblico credito contraffatti e/o alterati;
- fare uso di marchi o segni distintivi di prodotti industriali, nazionali o esteri, o di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, o introdurre nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

3.5 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS 1 DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione dei seguenti delitti contro l'industria e il commercio, richiamati dall'art. 25-bis.1 del Decreto 231:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 Cod. pen.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis Cod. pen.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 Cod. pen.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 Cod. pen.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 Cod. pen.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter Cod. pen.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater Cod. pen.).

Per l'analisi dei singoli reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto contro l'industria e il commercio, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Gestione dei diritti legati alla riproduzione e diffusione di opere tutelate dal diritto di autore e dei diritti connessi;
- Gestione, utilizzo e protezione dei sistemi ed applicativi informatici impiegati e/o comunque in uso alla società;
- Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società;
- Gestione dei rapporti commerciali con i clienti.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, per la trattazione approfondita, con riferimento a ciascuna Area di rischio, delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle aree di rischio individuate nel precedente paragrafo, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, nonché i principi generali richiamati nel Codice Etico e le modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:

- PR02 – Gestione affari legali e societari;

- PR06 – Information Technology;
- PR09 – Sales.

In relazione ai delitti contro l'industria e il commercio, è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti finalizzati alla contraffazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali;
- consegnare all'acquirente un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quello concordato;
- mettere in vendita o comunque in commercio prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dei prodotti medesimi;
- fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi o in violazione dello stesso;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi o in violazione dello stesso;
- utilizzare segreti aziendali altrui;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti;
- adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- nell'esercizio dell'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti.

3.6 REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione dei seguenti reati societari, richiamati dall'art. 25-ter del Decreto 231:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. civ.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis Cod. civ.);
- Impedito controllo (art. 2625 Cod. civ.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Cod. civ.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 Cod. civ.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 Cod. civ.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Cod. civ.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 Cod. civ.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 Cod. civ.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Cod. civ.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 Cod. civ.);

Per l'analisi dei singoli reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto contro la Pubblica Amministrazione, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione;
- Attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, società di Revisione ed altri organi sociali;
- Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie;
- Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'autorità giudiziaria, anche tramite professionisti esterni;
- Gestione della contrattualistica;

- Gestione dei rapporti infragruppo;
- Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e incentivazione del personale;
- Attività di marketing e promozione del brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi;
- Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.);
- Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali;
- Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società;
- Gestione dei rapporti commerciali con i clienti.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle aree di rischio reato, con riferimento ai reati societari, individuate nel precedente paragrafo, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, nonché i principi generali richiamati nel Codice Etico improntati a principi di trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili, nonché alle modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:

- PR01 – Accounting, finance and controlling;
- PR02 – Gestione affari legali e societari;
- PR03 – Human Capital and Development;
- PR07 – Marketing;
- PR08 – Approvvigionamento di beni e servizi;
- PR09 – Sales.

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati societari, i Destinatari del Modello 231 che svolgono la propria attività nell'ambito dei processi ed aree a rischio sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società. A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto, in particolare, di:
 - fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto, i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e finanziaria;
- illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto, in particolare, di:
 - restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o da destinare per legge a riserva, nonché ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
 - procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento di capitale;
 - acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dei casi previsti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione sulla gestione della Società necessaria ad effettuare le attività di controllo legalmente attribuite agli stessi. A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti;
- garantire il regolare funzionamento ed andamento della Società e degli organi sociali, agevolando ed assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge, nonché favorendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni della Società. A questo proposito, per i Destinatari del Modello 231:
 - è fatto divieto di tenere condotte che impediscono materialmente, o che comunque ostacolano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o dei soci;
 - è fatto divieto di porre in essere, in occasione di Assemblee, atti simulati o fraudolenti per alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
 - è fatto obbligo di trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;

- è fatto obbligo di mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attività controllo contabile i documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- assunzione di un comportamento corretto e trasparente nei rapporti con le parti correlate, nel rispetto del principio di autonomia delle parti e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile e separatezza patrimoniale, in modo da garantire la tutela degli stakeholders della Società;
- effettuare una comunicazione tempestiva, corretta e in buona fede alle Autorità in tutti i casi previsti dalla legge o dai regolamenti.

3.7 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES, DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione dei seguenti delitti contro la personalità individuale, richiamati dall'art. 25-*quinquies* del Decreto 231:

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* Cod. pen.).

Per l'analisi dei singoli reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto contro la personalità individuale, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Gestione della partecipazione a gare pubbliche;
- Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e incentivazione del personale;
- Amministrazione del personale;
- Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.);
- Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle aree di rischio individuate nel precedente paragrafo, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, nonché i principi generali richiamati nel Codice Etico e le modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:

- PR02 – Gestione affari legali e societari;
- PR03 – Human Capital and Development;
- PR08 – Approvvigionamento di beni e servizi.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in oggetto, è fatto divieto di:

- considerare prevalente qualsiasi condizione economica rispetto alla tutela dei lavoratori ed alle normative vigenti in materia;
- omettere di segnalare carenze o irregolarità nella documentazione ricevuta dai potenziali candidati ovvero dai dipendenti (es. permesso di soggiorno);

- stabilire rapporti di qualsiasi natura (ivi inclusi rapporti di lavoro – anche ad opera di collaboratori esterni, fornitori o partner commerciali) con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare che si avvalgano del lavoro di minori o di personale assunto in maniera irregolare o che comunque operino in violazione delle leggi e delle normative in materia di tutela dei diritti dei lavoratori;
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante società di lavoro interinale, sottoponendo i lavoratori a sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- corrispondere ai lavoratori retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali di riferimento o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, ecc.;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

3.8 OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, DECRETO 231)

Preliminarmente, occorre osservare che il D.Lgs. n. 81/2008 all'art. 30 definisce il contenuto minimo essenziale che deve avere il Modello 231 con riferimento all'ambito della salute e sicurezza sul lavoro:

“Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11”.

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il

rischio di commissione dei seguenti reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro (“**Reati in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro**”), richiamati dall’art. 25-*septies* del Decreto 231:

- Omicidio colposo (art. 589 Cod. pen.);
- Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 590 Cod. pen.);

Per l’analisi dei singoli reati e delle sanzioni applicabili all’ente si rimanda all’**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell’attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei Reati in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro presupposto, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Si rimanda all’**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia (*e.g.* D. Lgs. 81/2008), i principi generali richiamati nel Codice Etico, nonché le modalità operative di cui al Protocollo PR04 – Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in oggetto, è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all’art. 25-*septies* sopra indicate, ovvero tali da agevolare la commissione;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi nel Modello e nel Codice Etico;
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti o in violazione delle procedure interne che possano costituire un pericolo per la sicurezza propria o di terzi all’interno dei luoghi di lavoro;
- omettere di utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale (anche “DPI”) o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari o strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver

precedentemente partecipato a corsi di formazione;

- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- omettere di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati in argomento, i Destinatari del Modello 231 che svolgono la propria attività nell'ambito dei processi ed aree a rischio sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali;
- prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza, dai dirigenti e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente eventuali violazioni delle procedure o delle prescrizioni in materia di dispositivi di protezione individuale;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli altri soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro, adottando una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettando i principi di comportamento nei rapporti con gli enti pubblici

competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, che in occasione di accertamenti / verifiche ispettive.

3.9 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione dei seguenti reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, richiamati dall'art. 25-*octies* del Decreto 231:

- Ricettazione (art. 648 Cod. pen.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* Cod. pen.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* Cod. pen.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 Cod. pen.).

Per l'analisi dei singoli reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie;
- Gestione della contrattualistica;
- Gestione dei rapporti infragruppo;
- Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e incentivazione del personale;
- Attività di marketing e promozione del brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi;
- Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.);
- Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali;
- Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società;
- Gestione dei rapporti commerciali con i clienti.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché ai Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle

funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle aree di rischio individuate nel precedente paragrafo, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, nonché i principi generali richiamati nel Codice Etico e le modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:

- PR01 – Accounting, finance and controlling;
- PR02 – Gestione affari legali e societari;
- PR03 – Human Capital and Development;
- PR07 – Marketing;
- PR08 – Approvvigionamento di beni e servizi;
- PR09 – Sales.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati oggetto di analisi, è fatto divieto di:

- ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- violare le norme di legge esistenti circa le modalità di incasso e/o pagamento;
- instaurare rapporti (consulenze, operazioni commerciali e/o finanziarie) con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero – sia direttamente che per interposta persona – che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminali (ad esempio, inseriti nelle Liste di Riferimento definite da Banca d'Italia, ONU, UE, OFAC, ecc.), ovvero comunque dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l'identità, l'integrità e la correttezza nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;
- impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti da reato oppure compiere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita;
- effettuare pagamenti in contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore economico esiguo e comunque nei limiti previsti dalla normativa di riferimento.

È, altresì, fatto obbligo di:

- verificare l'attendibilità dei fornitori e di eventuali partner commerciali e finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori);
- verificare la regolarità degli incassi/pagamenti, con riferimento alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti coinvolte nelle transazioni;
- utilizzare il bonifico bancario quale strumento privilegiato di incasso e di pagamento;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o società del Gruppo;

- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nella gestione delle transazioni tra parti correlate, da effettuarsi sempre e comunque in conformità agli standard di mercato;
- informare tempestivamente chi di dovere - nel rispetto delle disposizioni previste dalla regolamentazione interna - ogniqualvolta si è a conoscenza, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio.

In tutti i casi di avvio di un rapporto di lavoro/professionale/acquisizione di beni, lavori e servizi, è fatto obbligo di:

- fare riferimento a fornitori qualificati (mediante definizione di requisiti minimi);
- applicare le misure ed i controlli applicabili previsti dal D.Lgs. 231/2007 per prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento della criminalità organizzata;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo.

3.10 DELITTI RELATIVI A STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1 DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione del seguente delitto in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, richiamato dall'art. 25-*octies.1* del Decreto 231:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* Cod. pen.);

Per l'analisi del singolo reato e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti aree di rischio:

- Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione;
- Gestione dei rapporti commerciali con i clienti.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle aree di rischio individuate nella presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, nonché le procedure aziendali e le istruzioni operative di cui ai seguenti Protocolli:

- PR01 – Accounting, finance and controlling;
- PR09 – Sales.

In relazione ai delitti in questione, è fatto divieto di:

- utilizzare indebitamente carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o a all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diversi dal contante.¹
- falsificare o alterare gli strumenti di pagamento o i documenti summenzionati;

¹ Nello specifico, per strumenti di pagamento devono intendersi (i) un dispositivo, (ii) un oggetto o (iii) un record protetto, immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta avente corso legale che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali (ad es., home banking, criptovalute, ecc.);

- possedere, cedere o acquisire gli strumenti di pagamento o documenti summenzionati di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio con altrui danno, producendo un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- commettere qualsiasi delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

3.11 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione dei seguenti delitti in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall'art. 25-novies del Decreto 231:

- (art. 171-bis L.633/1941);
- (art. 171-ter L.633/1941).

Per l'analisi dei singoli reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto in materia di violazione del diritto d'autore, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Gestione dei diritti legati alla riproduzione e diffusione di opere tutelate dal diritto di autore e dei diritti connessi;
- Gestione, utilizzo e protezione dei sistemi ed applicativi informatici impiegati e/o comunque in uso alla società
- Attività di marketing e promozione del brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle aree di rischio individuate nel precedente paragrafo, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, nonché i principi generali richiamati nel Codice Etico e le modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:

- PR02 – Gestione affari legali e societari;
- PR06 – Information Technology;
- PR07 – Marketing.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- effettuare *download* illegali o trasmettere a terzi contenuti protetti dal diritto d'autore;
- riprodurre o distribuire abusivamente fonogrammi o videogrammi di opere musicali o audiovisive (e.g. all'interno delle strutture alberghiere);

- procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e/o duplicare abusivamente programmi per elaborare;
- caricare sul sito internet istituzionale opere dell'ingegno (*e.g.* materiale fotografico) di cui non si dispongano i relativi diritti.

Con riferimento all'acquisto o all'utilizzo da parte della Società di qualsivoglia bene suscettibile di tutela ai sensi del diritto d'autore, è fatto altresì obbligo ai Destinatari di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti, specifiche dichiarazioni che attestino le seguenti principali circostanze:

- di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui beni oggetto di cessione e/o di aver ottenuto dai legittimi titolari autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
- di garantire che i beni oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà intellettuale in capo a terzi;
- di impegnarsi a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, che ne potesse derivare, per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

3.12 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES, DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione del seguente reato di induzione indebita a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto 231:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-*bis* Cod. pen.).

Per l'analisi del singolo reato e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione;
- Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'autorità giudiziaria, anche tramite professionisti esterni.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella gestione del contenzioso sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, nonché le indicazioni contenute all'interno dei seguenti Protocolli:

- PR01 – Accounting, finance and controlling;
- PR02 - Gestione affari legali e societari.

Tutti coloro che operano per conto della Società devono conformarsi ai principi di integrità, prudenza, correttezza, trasparenza e onestà, osservando le seguenti prescrizioni:

- chiunque, agendo in nome o per conto della Società, entri in contatto con soggetti terzi con i quali la stessa intenda intraprendere relazioni commerciali o debba intrattenere rapporti di qualsivoglia natura con gli stessi, deve:
 - informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Etico e di Condotta e dal Modello 231 e pretenderne l'osservanza sulla base di espresse previsioni contrattuali;

- interrompere immediatamente qualsiasi rapporto con i soggetti che si rifiutino o comunque mostrino di non volersi adeguare al Codice Etico e di Condotta e al Modello 231;
- verificare periodicamente la correttezza, effettività, congruità e rispondenza agli interessi sociali delle prestazioni richieste, erogate da parte o a favore di terzi, in modo da garantire che la Società instauri e mantenga soltanto rapporti commerciali, finanziari e consulenziali corretti, rispondenti agli interessi sociali e connotati da effettività, trasparenza e congruità.

Devono essere, inoltre, rispettati i principi di:

- prudenza, accuratezza ed obiettività nella selezione, individuazione o comunque nell'assunzione e prosecuzione di rapporti con soggetti terzi e nella determinazione delle condizioni afferenti al rapporto medesimo. I rapporti con le controparti possono essere instaurati solo previa accurata *due diligence*, verificando, tra l'altro, che non ricorrano circostanze tali da ritenere che la controparte operi in modo illecito in Italia o all'estero;
- correttezza, trasparenza ed accuratezza nelle appostazioni contabili, negli adempimenti fiscali e nelle verifiche che ne sono presupposto.

In particolare, ai Destinatari del Modello 231 è fatto espresso divieto di:

- utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua struttura aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più delitti di criminalità organizzata;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- ricevere o riconoscere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività della Società o dalle necessità sociali ad essa connesse;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche;
- usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- promettere di offrire denaro o altre utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- influire in qualsiasi modo sulla volontà di rispondere di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni innanzi l'Autorità giudiziaria, determinandoli a rendere dichiarazioni mendaci ovvero inducendoli ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- finanziare, anche indirettamente, soggetti che intendono realizzare reati transnazionali ovvero che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata, anche transnazionale, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati in oggetto, la Società

adotta norme di comportamento improntate a:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei terzi con cui intrattiene relazioni;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

3.13 REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione dei seguenti Reati Ambientali, richiamati dall'art. 25-*undecies* del Decreto 231:

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* Cod. pen.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* Cod. pen.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqies* Cod. pen.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* Cod. pen.);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 156/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs. 156/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 156/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 156/2006);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-*bis* Cod. pen.);
- Sanzioni (art. 279 D.Lgs. 156/2006);

Per l'analisi dei singoli reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati ambientali presupposto, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, è stata mappata la seguente Area di rischio:

- Gestione degli aspetti ambientali nelle attività aziendali.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi, in relazione all'Area di rischio mappata.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento di attività legate alla gestione ambientale, ivi incluse le attività di controllo e di monitoraggio, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, nonché le modalità operative di Protocollo PR05 – Ambiente.

Al fine di prevenire il verificarsi dei Reati Ambientali, i Destinatari sono tenuti al rispetto:

- delle normative nazionali e internazionali in materia di tutela dell'ambiente, nonché dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti in materia ambientale;
- dei protocolli e delle procedure aziendali vigenti in materia ambientale, ivi compresi quelli relativi alla gestione delle deleghe e dei poteri di spesa in materia ambientale.

Conseguentemente, tutti i Destinatari del Modello – ciascuno per le attività di propria competenza specificamente individuate – devono attuare le misure in materia di tutela dell'ambiente adottate dalla Società, nonché l'adempimento degli obblighi di:

- agire nel rispetto dei poteri e delle responsabilità espressamente conferite ed osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione dell'ambiente;
- eseguire le verifiche interne secondo le modalità e la periodicità definita dalla Società;
- segnalare immediatamente eventuali situazioni di criticità di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali;
- partecipare ai corsi di formazione in materia effettuati dalla Società;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'Autorità competente o comunque necessari per la protezione dell'ambiente.

Inoltre, sempre con riferimento alla gestione delle tematiche ambientali, è tassativamente proibito qualsiasi comportamento finalizzato:

- all'instaurazione di rapporti con società terze che non abbiano adeguate caratteristiche tecnico-professionali o di correttezza o non dispongano delle autorizzazioni necessarie, ad esempio, allo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti;
- alla gestione diretta o indiretta dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

È, altresì, fatto divieto di:

- violare le disposizioni normative vigenti relative alla tracciabilità dei rifiuti;
- falsificare documenti inerenti la tipologia di rifiuti prodotta, al fine di non ottemperare agli obblighi di legge, in materia di qualificazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- utilizzare sostanze lesive per l'ambiente fuori dei casi consentiti dalla normativa vigente;
- comunque, mettere in atto scelte o comportamenti che possano generare il rischio di contaminazione del suolo, delle acque o dell'aria;
- impedire, con atti od omissione, il regolare svolgimento delle ispezioni poste in essere dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale;
- omettere di comunicare alle Autorità competenti eventuali eventi, causati dalla Società, che possano causare danno all'ambiente.

3.14 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES, DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione del seguente reato in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamato dall'art. 25-*duodecies* del Decreto 231:

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 5 e commi 12 e 12-*bis*, D.Lgs. 286/1998).

Per l'analisi del singolo reato e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto in ambito di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e incentivazione del personale;
- Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.)
- Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle aree di rischio individuate nella presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, nonché le procedure aziendali e le istruzioni operative di cui ai seguenti Protocolli:

- PR03 – Human Capital and Development;
- PR08 – Approvvigionamento di beni e servizi.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in oggetto, è fatto divieto di:

- considerare prevalente qualsiasi condizione economica rispetto alla tutela dei lavoratori ed alle normative vigenti in materia;
- omettere di segnalare carenze o irregolarità nella documentazione ricevuta dai potenziali candidati ovvero dai dipendenti (es. permesso di soggiorno);

- stabilire rapporti di qualsiasi natura (ivi inclusi rapporti di lavoro – anche ad opera di collaboratori esterni, fornitori o partner commerciali) con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare che si avvalgano del lavoro di minori o di personale assunto in maniera irregolare o che comunque operino in violazione delle leggi e delle normative in materia di tutela dei diritti dei lavoratori;
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante società di lavoro interinale, sottoponendo i lavoratori a sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- corrispondere ai lavoratori retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali di riferimento o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, ecc.;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

3.15 RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione del seguente reato in materia di razzismo e xenofobia, richiamato dall'art. 25-terdecies del Decreto 231:

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis Cod. pen.).

Per l'analisi del singolo reato e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati presupposto in materia di razzismo e xenofobia, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e incentivazione del personale;
- Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.);
- Attività di marketing e promozione del brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle aree di rischio individuate nella presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, nonché le procedure aziendali e le istruzioni operative di cui ai seguenti Protocolli:

- PR03 – Human Capital and Development;
- PR07 - Marketing;
- PR08 – Approvvigionamento di beni e servizi.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in oggetto, è fatto in generale divieto di:

- propagandare idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;
- commettere o istigare a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- commettere o istigare a commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi etnici, razziali, nazionali o religiosi.

Più nello specifico, è altresì fatto divieto di:

- favorire l'assunzione di un determinato candidato per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- favorire la scelta di un fornitore o di un consulente per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- utilizzare contenuti di propaganda, istigazione e incitamento da cui possa derivare un concreto pericolo di diffusione di razzismo e xenofobia;
- fornire informazioni non corrette sulle attività svolte, al fine di ottenere un maggiore consenso o vantaggio per la società.

3.16 REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione dei seguenti reati tributari, richiamati dall'art. 25-*quinquesdecies* del Decreto 231:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.Lgs. n. 74/2000).

Per l'analisi dei singoli reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati tributari presupposto, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione;
- Attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti d'impresa;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- Gestione dei rapporti con Collegio Sindacale, società di revisione ed altri organi sociali;
- Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie;
- Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite professionisti esterni;
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
- Gestione della contrattualistica;
- Gestione dei rapporti infragruppo;

- Amministrazione del personale;
- Gestione, utilizzo e protezione dei sistemi ed applicativi informatici impiegati e/o comunque in uso alla società;
- Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.);
- Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali;
- Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle aree di rischio individuate nella presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, nonché le procedure aziendali e le istruzioni operative di cui ai seguenti Protocolli:

- PR01 – Accounting, finance and controlling;
- PR02 – Gestione affari legali e societari;
- PR03 – Human Capital and Development;
- PR06 – Information Technology;
- PR08 – Approvvigionamento di beni e servizi;
- PR09 – Sales.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati tributari, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari del Modello 231 sono tenuti a:

- redigere, fornire o trasmettere all'Amministrazione documenti e/o dati corretti, completi, esatti e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione limpida della situazione fiscale e finanziaria della Società ai fini dell'adempimento degli obblighi fiscali e tributari;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione con l'Amministrazione finanziaria, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato e veritiero giudizio ai fini fiscali sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale e tributaria della Società. A questo proposito, è fatto divieto di:
 - contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare nelle dichiarazioni (relative alle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto) elementi passivi fittizi derivanti da fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

- indicare nelle dichiarazioni elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - alterare o comunque riportare in maniera inesatta i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti di natura patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale;
 - occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione – in modo da non consentire all'Amministrazione finanziaria la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari – al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- non alienare simulatamente o non compiere altri atti fraudolenti sui beni / cespiti della Società o sui beni altrui, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
 - illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale della Società;
 - presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto entro i termini previsti dalla normativa di riferimento;
 - prevedere, nei contratti stipulati con le terze parti, l'obbligo di effettuare i pagamenti esclusivamente mediante modalità tracciabili (ad esempio bonifico bancario);
 - non eseguire pagamenti a favore del personale su conti cifrati o in contanti e/o a soggetti diversi dal dipendente.

3.17 REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES DECRETO 231)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione dei seguenti reati di contrabbando, richiamati dall'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto 231:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

Per l'analisi dei singoli reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati di contrabbando presupposto, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.);
- Gestione dei rapporti con l'autorità doganale.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle aree di rischio individuate nella presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, nonché le procedure aziendali e le istruzioni operative di cui al Protocollo PR08 – Approvvigionamento di beni e servizi.

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di contrabbando, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per i Destinatari vige l'obbligo di:

- monitorare costantemente l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento dell'operatività aziendale alle novità normative in materia di adempimenti doganali;
- assicurare la correttezza e trasparenza nei rapporti con le Autorità doganali;

- assicurare che l'ingresso nel territorio dell'Unione Doganale delle merci soggette a diritti di confine avvenga sempre mediante la loro presentazione all'ufficio doganale competente;
- assicurare che, in tutti gli altri casi in cui le merci sono ammesse nel territorio doganale in sospensione di imposta, siano svincolate da tale regime nel rispetto delle formalità prescritte dalla normativa applicabile;
- assicurare, conseguentemente, il pagamento dei diritti di confine dovuti;
- nei casi di coinvolgimento di soggetti esterni per la gestione delle pratiche doganali, prevedere nei relativi contratti specifiche clausole che impegnino contrattualmente i terzi al rispetto della normativa doganale, oltre che alla correttezza e trasparenza nei rapporti con le Autorità e all'obbligo di rendicontazione delle attività svolte;
- nei casi di coinvolgimento di soggetti esterni per la gestione delle pratiche doganali, prevedere il monitoraggio delle attività svolte da tali soggetti, al fine di assicurare la completezza e l'accuratezza dei documenti necessari all'importazione delle merci soggette a diritti di confine, nonché il completo e corretto pagamento dei diritti di confine dovuti.

3.18 REATI TRANSNAZIONALI (ART. 10, L. N. 146/2006)

Reati rilevanti

Nel corso dell'attività di *risk assessment* condotta, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, i principi contenuti all'interno della presente Parte Speciale sono volti a presidiare il rischio di commissione dei seguenti reati transnazionali, richiamati dalla Legge n. 146/2006 del Decreto 231:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis Cod. pen.);
- Associazione per delinquere (art. 416 Cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis Cod. pen.);

Per l'analisi dei singoli reati e delle sanzioni applicabili all'ente si rimanda all'**Allegato 1** - Lista dei reati di cui al Decreto 231, del presente Modello 231.

Aree di rischio

Nell'attuale versione del Modello 231, al fine di prevenire ed impedire la commissione dei reati transnazionali presupposto, identificati come rilevanti per la Società al paragrafo che precede, sono state mappate le seguenti Aree di rischio:

- Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e pianificazione;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Gestione del contenzioso giudiziario e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite professionisti esterni;
- Gestione dei rapporti infragruppo;
- Selezione, assunzione, impiego, utilizzo, valutazione e incentivazione del personale;
- Gestione degli aspetti ambientali;
- Attività di marketing e promozione del brand, ivi inclusa l'organizzazione e sponsorizzazione di eventi;
- Selezione e gestione dei fornitori (di materiali, di servizi, di manutenzioni, ecc.);
- Conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, ecc.) ed assegnazione di incarichi professionali;
- Gestione delle attività di vendita dei servizi offerti dalla società;
- Gestione dei rapporti commerciali con i clienti.

Si rimanda all'**Allegato 2** – Documento di *Risk Assessment*, nonché agli specifici Protocolli 231 redatti per ciascuna area di rischio, per la trattazione approfondita delle attività sensibili mappate, delle funzioni societarie coinvolte, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi.

Principi specifici di comportamento

I soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle aree di rischio individuate nella presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, nonché le procedure aziendali e le istruzioni operative di cui ai seguenti Protocolli:

- PR01 – Accounting, finance and controlling;
- PR02 – Gestione affari legali e societari;
- PR03 – Human Capital and Development;
- PR05 – Ambiente;
- PR07 – Marketing;
- PR08 – Approvvigionamento di beni e servizi;
- PR09 – Sales.

Tutti coloro che operano per conto della Società devono conformarsi ai principi di integrità, prudenza, correttezza, trasparenza e onestà, osservando le seguenti prescrizioni:

- chiunque, agendo in nome o per conto della Società, entri in contatto con soggetti terzi con i quali la stessa intenda intraprendere relazioni commerciali o debba intrattenere rapporti di qualsivoglia natura con gli stessi, deve:
 - informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Etico e di Condotta e dal Modello 231 e pretenderne l'osservanza sulla base di espresse previsioni contrattuali;
 - interrompere immediatamente qualsiasi rapporto con i soggetti che si rifiutino o comunque mostrino di non volersi adeguare al Codice Etico e di Condotta e al Modello 231;
- verificare periodicamente la correttezza, effettività, congruità e rispondenza agli interessi sociali delle prestazioni richieste, erogate da parte o a favore di terzi, in modo da garantire che la Società instauri e mantenga soltanto rapporti commerciali, finanziari e consulenziali corretti, rispondenti agli interessi sociali e connotati da effettività, trasparenza e congruità.

Devono essere, inoltre, rispettati i principi di:

- prudenza, accuratezza ed obiettività nella selezione, individuazione o comunque nell'assunzione e prosecuzione di rapporti con soggetti terzi e nella determinazione delle condizioni afferenti al rapporto medesimo. I rapporti con le controparti possono essere instaurati solo previa accurata *due diligence*, verificando, tra l'altro, che non ricorrano circostanze tali da ritenere che la controparte operi in modo illecito in Italia o all'estero;
- correttezza, trasparenza ed accuratezza nelle appostazioni contabili, negli adempimenti fiscali e nelle verifiche che ne sono presupposto.

In particolare, ai Destinatari del Modello 231 è fatto espresso divieto di:

- utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua struttura aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più delitti di criminalità organizzata;

- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- ricevere o riconoscere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività della Società o dalle necessità sociali ad essa connesse;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche;
- usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- promettere di offrire denaro o altre utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- influire in qualsiasi modo sulla volontà di rispondere di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni innanzi l'Autorità giudiziaria, determinandoli a rendere dichiarazioni mendaci ovvero inducendoli ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- finanziare, anche indirettamente, soggetti che intendono realizzare reati transnazionali ovvero che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata, anche transnazionale, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati in oggetto, la Società adotta norme di comportamento improntate a:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei terzi con cui intrattiene relazioni;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.